

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
74.
SITZUNG

27. 4. 1978

Presidente: VAJA

Indice

Disegno di legge n. 97:

“Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 (1 provvedimento)”

pag. 3

a) disegno di legge n. 62:

“Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali” (presentato dai conss. del P.S.I.)

b) Disegno di legge n. 73:

“Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige” (presentato dai conss. del P.C.I.):

c) Disegno di legge n. 74:

“Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni” (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 8

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 97:

“Abänderungen zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1978 (1. Maßnahme)”;

Seite 3

a) Gesetzentwurf Nr. 62:

“Bestimmungen über die Dezentralisierung zur Beteiligung der Bürger an der Führung der Lokalkörperschften” (vorgelegt von den Abgeordneten der S.P.I.):

b) Gesetzentwurf Nr. 73:

“Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger an der Verwaltung der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol” (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.);

c) Gesetzentwurf Nr. 74:

“Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger am Verwaltungsleben der Gemeinden” (vorgelegt vom Regionalausschuß)

Seite 8

Ore 10.40

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 26.4.1978.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Ha la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Mi pare di aver capito che io ho proposto degli emendamenti; ciò non corrisponde a quello che ho detto. Io ho fatto alcune osservazioni, ho pregato la Giunta di esaminarle, dal momento che io faccio parte della maggioranza; se la Giunta è d'accordo si può concordare di presentarli, ma non ho detto che porrò emendamenti.

PRESIDENTE: Era un suggerimento più che altro. Sarà corretto nel modo da lei richiesto.

Wir behandeln jetzt, wie gestern angekündigt,

den Punkt 10 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 97: "Abänderungen zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1978 (1. Maßnahme)".

Ich ersuche die Herren Fraktionsobmänner, dafür zu sorgen, daß die Herren Abgeordneten auch möglichst anwesend sind, daß sie von den Nebenräumen, wo Sitzungen stattfinden, hergeholt werden. Ich habe gestern angekündigt, daß heute als erster Punkt der Tagesordnung Punkt 10 behandelt wird, und zwar die Haushaltsänderung, weil die finanzielle Deckung der bereits verabschiedeten Gesetze termingerecht erfolgen muß.

Trattiamo, come annunciato ieri, il punto 10 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 97: "Variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1978 (1. provvedimento)".

Prego i signori capigruppo di fare in modo che i signori consiglieri si presentino in aula e che lascino i locali adiacenti dove hanno luogo varie riunioni. Avevo annunciato già ieri che all'inizio della seduta avremmo trattato il punto 10 dell'ordine del giorno, e cioè la variazione al bilancio a copertura finanziaria delle leggi già approvate, che deve avvenire entro un determinato termine.

La parola al Presidente della Giunta regionale, per la lettura della relazione.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): In sede di presentazione del bilancio 1978 la Giunta regionale faceva presente nella relazione accompagnatoria che, nonostante fosse già stato presentato al Parlamento il bilancio statale, non era ancora dato di conoscere se da parte del Governo sarebbe stata data attuazione all'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (che prevedeva, in attuazione della riforma fiscale, l'emanazione della scadenza del regime transitorio, di disposizioni, da predisporre d'intesa con le regioni stesse, per il coordinamento delle entrate tributarie delle Regioni a Statuto speciale), oppure se il regime transitorio sarebbe stato prorogato di uno o due anni.

La relazione proseguiva quindi testualmente:

"In tale situazione di assoluta incertezza è parso doveroso includere fra le entrate di bilancio anche la previsione dell'entrata dell'imposta locale sui redditi e di accantonare nello stato di previsione della spesa importo di eguale ammontare sul fondo a disposizione per provvedimenti legislativi. E' evidente che, nel caso in cui il regime transitorio venisse prorogato, lo stanziamento iscritto nella parte passiva del bilancio non verrà utilizzato".

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio per l'esercizio 1978, veniva emanato il Decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, che prevede la proroga del regime transitorio a tutto il 31 dicembre 1978 e che dispone che gli importi sostitutivi dei tributi soppressi vengono per l'anno 1978 maggiorati del 20 per cento anziché del 10 per cento.

Con il presente disegno di legge si provvede quindi ad approntare le necessarie variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa eliminando la previsione d'entrata derivante dal gettito dell'ILOR nonchè la somma corrispondente accantonata sul capitolo 2300 della spesa, oltre evidentemente ad aumentare di lire 850 milioni lo stanziamento d'entrata relativo alla somma sostitutiva della compartecipazione al gettito della cessata imposta generale sull'entrata.

Si provvede inoltre a rendere operanti, mediante le necessarie variazioni di bilancio, le leggi regionali 14 gennaio 1978, n. 1 e 20 gennaio 1978, n. 4. La prima, concernente interventi finanziari per il servizio antincendi, comporta una spesa per l'esercizio 1978 di complessive lire 470 milioni, di cui lire 105 milioni si riferiscono all'onere per il 1978, al quale si fa fronte con la riduzione di pari importi del fondo iscritto al cap. 670 per l'anno in corso, mentre lire 365 milioni rappresentano la spesa che ricade sull'esercizio 1977. Il secondo provvedimento legislativo prevede il riscatto delle quote di partecipazione statali ai fondi di dotazione del Mediocredito con una spesa globale di lire 3 miliardi alla quale si provvede per l'anno 1978 con una riduzione di lire 1.300 milioni del fondo iscritto al cap. 2300 dell'esercizio in corso e per lire 1.700 milioni sul corrispondente fondo dell'esercizio 1977. Gli importi di lire 365 milioni e lire 1.700 milioni gravanti sull'esercizio 1977 vengono iscritti a spareggio del bilancio 1978 a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 ed in conseguenza viene reso indisponibile a titolo compensativo, un importo complessivo di lire 2.065 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1977.

Si provvede inoltre ad iscrivere in entrata, ed

accantonare contemporaneamente pari importo sul fondo iscritto al capitolo 2300 della spesa, il provento della conversione in numerario degli oneri previsti dall'art. 10 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 5 a carico dell'Enel ed il cui accordo è in via di formale conclusione.

Altre variazioni riguardano:

- il cap. 670: Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che viene integrato di lire 380 milioni. La ulteriore spesa riguarda il disegno di legge concernente miglioramenti previdenziali.
- il cap. 906: Contributi per la revisione ordinaria delle cooperative ecc. lire 360 milioni. La Giunta in relazione alle osservazioni formulate in sede di discussione del bilancio sulla eseguità del contributo regionale sulle spese di revisione ordinaria delle cooperative ha aumentato lo stanziamento nei limiti delle attuali disponibilità anche se il contributo stesso è lontano da quel dato ottimale che era stato a suo tempo previsto.
- il cap. 610: Interessi su anticipazioni temporanee del Tesoriere il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 110 milioni in relazione al fabbisogno previsto per il corrente esercizio.

Infine fra le poste correttive delle entrate, rispettivamente delle spese, viene iscritto lo stanziamento di lire 130 milioni per l'attuazione dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della II Commissione legislativa finanze per la lettura della relazione.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Nella seduta del 31 marzo 1978 la II Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, concernente la prima nota di variazione al bilancio 1978.

L'Assessore alle finanze, prof. Molignoni, ha illustrato le caratteristiche fondamentali del provvedimento, soffermandosi in particolare, previa richiesta del cons. Tonon, sulla voce delle entrate extratributarie, di cui al nuovo capitolo 900.

L'importo di lire 5.091.055.729 riflette la somma concordata con i concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, per gli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Altri chiarimenti di dettaglio l'Assessore ha fornito in ordine agli stanziamenti dei capitoli 2150 e 2300 della spesa.

Al termine della discussione articolata la Commissione ha votato il disegno di legge, approvandolo a maggioranza (astenuiti i consiglieri Sembenotti e Tonon).

Si trasmette ora il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Es liegt keine Wortmeldung vor. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

La discussione generale è aperta. Nessuno chiede la parola. La discussione generale è chiusa. Votiamo il passaggio all'esame articolato. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Solo una piccola domanda: Cap. 905: "contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica legale e amministrativa delle cooperative, nonché per l'azione di sviluppo della cooperazione". Nella relazione rileviamo che il cap. 905 è stato incrementato nella spesa e si dice: "... anche se il contributo stesso, il contributo dato per la revisione delle cooperative è lontano da quel dato ottimale che è stato a suo tempo previsto". Io volevo chiedere all'assemblea soltanto un dato: qual è questo dato ottimale che a suo tempo era stato previsto?

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Carli.

CARLI (assessore regionale previdenza - enti sanitari - D.C.): Nella legge n. 8 della Regione si prevede che il contributo per questo onere da parte delle federazioni, possa essere coperto dalla Regione fino al 60 per cento. In realtà le spese attuali che sostengono le federazioni,

documentate per il lavoro che svolgono con il contributo che c'era prima, fino ad oggi nello stanziamento del bilancio, cioè 240 milioni, si raggiunge un 14-15 per cento del totale della spesa, che è molto lontano dal 60 per cento ottimale previsto dalla legge; per cui anche con questa variazione di bilancio, con oltre 360 milioni, si andrà di poco oltre il 30 per cento delle spese reali, e quindi si è al di sotto ancora di quasi la metà del contributo ottimale previsto dalla legge istitutiva n. 8 del '64.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzata la ulteriore spesa di lire 360 milioni da iscrivere al cap. 905 in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8.

L'importo di lire 360 milioni è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano per lire 173 milioni e per lire 187 milioni alla Provincia autonoma di Trento.

Zu diesem Artikel liegt ein Änderungsantrag vor, gezeichnet von den Abgeordneten Pasqualin, Spögler und Bertorelle.

Er lautet:

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma del cons. Pasqualin, Spögler e Bertorelle, che prevede:

"Il II° comma è sostituito dal seguente: l'importo di lire 360 milioni è assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano per lire 180 milioni e per lire 180 milioni alla Provincia autonoma di Trento".

Wer meldet sich zu Wort zu diesem Änderungsantrag? Wünschen die Einbringer das Wort zur Erläuterung? Niemand. Wir stimmen ab über den verlesenen Änderungsantrag. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Änderungsantrag wird mit sieben Stimmenthaltungen angeommen.

Metto in votazione l'emendamento modificativo: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 4

Al maggior onere di lire 2.065.000.000 risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 365 milioni con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. 670 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 e per lire 1.700 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2300 della parte passiva del bilancio dell'esercizio 1977.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 5

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Wer meldet sich zu Artikel 5 zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 5 ist mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine.

Wir stimmen hier getrennt nach Landtagen ab. Zuerst stimmt die Provinz Trient ab. Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Bolzano:
Votanti 22 - Maggioranza richiesta 18
19 sì
1 no
2 schede bianche;

Consiglieri della Provincia di Trento:
Votanti 21 - maggioranza richiesta 19
14 sì
6 no
1 scheda bianca.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Provinz Bozen: Abstimmende 22, erforderliche Mehrheit 18, ja 19, nein 1, weiße Stimmzettel 2. Die Mitglieder des Landtages von Bozen genehmigen die Bilanzänderung.

Provinz Trient: Abstimmende 21, erforderliche Mehrheit 19, ja 14, nein 6, weiße Stimmzettel 1. Die Abgeordneten der Provinz Trient genehmigen nicht die Bilanzänderung.

Insgesamt ist der Gesetzentwurf abgelehnt und wird laut Artikel 84, letzter Absatz, des Autonomiestatutes den Mitgliedern des Regionalorgans zur Nachprüfung der Haushaltspläne zur Prüfung und Genehmigung überwiesen werden.

Il disegno di legge non è approvato globalmente e viene pertanto trasmesso a sensi dell'art. 84, ultimo capoverso, dello Statuto di autonomia all'organo regionale preposto all'esame dei bilanci della Regione per il relativo esame ed eventuale approvazione. Ritorniamo al punto 7 dell'ordine del giorno:

a) Disegno di legge n. 62:

"Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali" (presentato dai Consiglieri del P.S.I.);

b) Disegno di legge n. 73:

"Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai Consiglieri del P.C.I.);

c) Disegno di legge n. 74:

"Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale)

Es hat das Wort der Abgeordnete Jenny.

JENNY (S.F.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ganz kurz eine Stellungnahme der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols zu diesem Gesetzentwurf.

Wir sehen in diesem Gesetzentwurf einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung der Institutionen und zu einer größeren Beteiligung des Bürgers an der öffentlichen Verwaltung. Wir

wissen, wie notwendig das ist, um diese Institutionen zu beleben und sie dem Bürger näher zu bringen. Darüber gibt es keinen Zweifel und die Ergebnisse in der Praxis bestätigen uns in diesen Bemühungen. Ich möchte gleich vorwegnehmen, daß man diesem Gesetzentwurf zustimmen könnte, wenn nicht jener ominöse Artikel 30 wäre, der eine Sonderdemokratie für Südtirol vorsieht, eine abgewertete Demokratie. Wir müssen nämlich sagen, daß die Stadtviertelräte überall gleich behandelt werden sollten. Es ist ein Instrument, um den Bürger besser mit der Verwaltung zu verbinden; es ist ein Instrument, das, ganz gleich wo es angewandt wird, ein besseres Funktionieren der Gemeindeverwaltung garantieren soll. Gerade heute, da die Krise des Staates offenbar ist, ist es notwendig, daß diese Basisdemokratie korrekt ausgeübt wird, weil dort ist der Bürger am besten verankert. Sie wissen es selber, daß zum Beispiel bei Gemeindevahlen die Beteiligung, das Engagement der Bürger weitaus größer ist als bei anderen Wahlen, weil in diesem übersichtlichen Raum ist der Bürger in der Lage, direkte Entscheidungen zu treffen. Er kennt die Leute, die er wählt, er weiß besser, um was es geht und er hat einen direkten Kontakt zu der Verwaltung, die er bestimmt. Wir wissen allerdings auch, daß - und das ist ja der Sinn dieses Gesetzentwurfes - in allen größeren Gemeinschaften der Gemeinderat nicht ausreicht, um diese Funktion auszuüben.

Die Gegner dieser Stadtviertelräte haben immer wieder gesagt: Es gibt ja den Gemeinderat. Nun wissen wir, daß der Gemeinderat nicht imstande ist, sei es wegen seiner numerischen Zahl, sei es auch aus anderen Situationen heraus, diese Aufgaben der Basisdemokratie voll zu erfüllen. Es gibt größere Viertel, in denen überhaupt kein Gemeinderat wohnt. Vielfach

wird bei uns in Südtirol und wahrscheinlich auch in anderen Gegenden der Gemeinderat von bestimmten Interessengruppen gewählt, also nicht nach territorialer Gliederung, Interessengruppen, Kaufleute oder sonst welche, die natürlich auf territoriale Bedürfnisse nicht Rücksicht nehmen. Deshalb gibt es ganze Zonen, Viertel, die vernachlässigt sind und wir kennen das ja. Es gibt in jeder Stadt, selbst in größeren Dörfern, bessere und schlechtere Viertel. In gewissen Vierteln wohnt "man" nicht, wenn man eine bestimmte Position erreicht hat. Wir wissen auch, daß dementsprechend — wir kennen es hier, zum Beispiel Haslach, wir kennen es in Meran für einen Teil von Untermais — diese Viertel vernachlässigt werden und die Bürger, die in dieser Zone leben, haben Schwierigkeiten, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen, haben Schwierigkeiten, bestimmte Sachfragen zu lösen. Der Zweck dieses Gesetzesentwurfes wäre oder ist der, daß diese Schwierigkeiten überwunden werden, daß es möglich ist durch eine bessere Basisorganisation dieser Bürger, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht um Sachfragen; es geht um die Korrektur einer Verkehrsplanung; es geht um gewisse Gemeinschaftsdienste; es muß jeden Bürger interessieren, ob er in seinem Viertel gewisse Voraussetzungen hat; eine Apotheke, einen Arzt, ein Postamt. Es geht um Gemeinschaftsinitiativen, manchmal um den Bau eines Gemeinschaftssaales, um die Möglichkeit zu haben, daß diese Gemeinschaft sich irgendwo zusammenfindet. Das sind alles präzise Sachfragen, die sicherlich nicht in den Städten und in den Dörfern wahrscheinlich auch nicht, allein vom Gemeinderat, von den Mitgliedern des Gemeinderates, gelöst werden können. Deshalb ist die Einrichtung der Stadtviertelräte nur

begrüßenswert und sinnvoll. Ich habe gesagt, mit einer Einschränkung. Diese Einschränkung ist hier, daß man uns von einer bestimmten politischen Seite aus in Südtirol wiederum eine Sonderdemokratie servieren will. Da müssen wir uns dagegen wehren. Erstens ist die Demokratie unteilbar und kann nicht anders gehandhabt werden in der Provinz Trient oder in Nordtirol als in Südtirol und zweitens ist es eine Diskriminierung, weil ein offensichtlicher politischer Willensakt vorliegt, um die Stadtviertelräte ihrer Funktion zu berauben. Es ist ganz klar, daß wenn wir von einer Basisdemokratie sprechen wollen, daß diese Bürger von ihren Mitbürgern gewählt werden müssen. Sie kennen sich; das sind Leute, die zusammen leben und wo die demokratische Kontrolle am unmittelbarsten wirkt, wo der Bürger sofort sehen kann, ob der von ihm gewählte Stadtviertelrat sich um diese Belange kümmert, sich dieser Interessen der Gemeinschaft annimmt, kurzum diese Funktion wahrnimmt. Dort kann der Bürger es kontrollieren und dort hat er auch die Möglichkeit, zu dem hinzugehen, mit ihm ein Glas Wein zu trinken und mit ihm die Problematik, sei es nun die persönliche wie die Problematik der Gemeinschaft, auszusprechen, was er ja sonst nicht kann, kaum mit der öffentlichen Bürokratie, selten mit einem Bürgermeister, selten auch mit einem Assessor. Warum soll also hier, so wie es im Artikel 30 vorgesehen ist, Südtirol eine Sonderbehandlung bekommen? Eine Diskriminierung, eine negative Diskriminierung! Hier braucht man nicht weit herumzufragen. Hier ist es der Wunsch und die Zielsetzung einer Partei, eine direkte Demokratie von vornherein zu unterbinden. Es ist nämlich vollkommen falsch und verlogen, wenn man behauptet, der Proporz, die Notwendigkeit der

Erhaltung des Proporz mache eine Direktwahl unmöglich. Das ist vollkommen sinnlos, überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmend. Es kann sicherlich sein, daß in einem Viertel die Bürger einem besonders aktiven Bürger, der außerhalb des Proporz steht oder in diesen Proporz nicht hineinpaßt, eine größere Bedeutung zumessen. Aber das ist ja uninteressant. Es ist politisch irrelevant, weil es um Sachfragen geht: der Schutz vor dem Lärm, die Frage, ob ein Gehsteig errichtet werden soll, die Frage, ob bestimmte Initiativen verkehrstechnischer Art nicht oder anders verwirklicht werden sollen. Das sind doch nicht ethnische Fragen; es ist nicht der eine deshalb begünstigt oder benachteiligt. Es geht um konkrete Sachfragen, in denen sich der Bürger engagiert unabhängig davon, welche Sprache er spricht. Ich habe ein sehr praktisches Beispiel. Ich habe erst kürzlich Gelegenheit gehabt, zufällig in Meran einer Diskussion beizuwohnen, einer solchen Bürgerinitiative, — es gibt noch nicht die Stadtviertelräte, es gibt nur Bürgerinitiativen — und da waren Vertreter aller Parteien vorhanden und es war überhaupt keine politische Differenzierung, weil es ging, wie gesagt, um den Protest gegen eine bestimmte Schnellstraße, die das ganze Viertel durchschneiden soll; es ging um die bessere Verbindung des Autobusses; es ging um den Straßenreinigungsdienst. Es ist doch vollkommen lächerlich, wenn man das mit ethnischen oder politischen Argumenten differenzieren sollte. Würden wir die Sache so konsequent weitertreiben, dann kommen wir wirklich zu jener Situation, die wir in Südafrika verurteilen, wo wir Straßenbänke errichten müssen und dann muß daraufgeschrieben werden: für deutschsprachige, ladinischsprachige usw. Dann müssen wir einen Straßenreinigungs-

dienst einführen, der mit nationalen Fahnen gekennzeichnet ist, damit er separat, wie es in Soveto für das "black people" geschieht, arbeitet.

Ich finde in dieser etwas übersteigerten Aussage wirklich den Kern eines Widerstandes gegen eine demokratische Entwicklung, die wir absolut nicht verstehen, das heißt wir können sie nur insofern verstehen, als man hier die Stadtviertelräte zu Marionetten einer Einheitspartei machen will. Wenn man es von dieser Warte aus sieht, so muß man annehmen, daß man keine Stadtviertelräte als Bürgervertreter will, sondern einfach Stadtviertelräte, die von politischen Instanzen gewählt werden und sich nicht um die Belange der Bürger, sondern um die Interessen einer Partei kümmern müssen, jene Kontrollfunktion, die der frühere NSDAP-Ortsobmann gehabt hat. Das ist gerade das, was wir in der Vergangenheit verurteilt haben und was wir sicherlich nicht wollen.

Deshalb ist die Frage hier nicht so sehr, ob wir das Gesetz annehmen, sondern die Frage ist, ob man diesen ominösen Artikel 30 abschafft, weil das unverträglich ist. Karikaturen eines Gesetzes brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Gesetz, das die Demokratie und vor allem die Wünsche der Bürger berücksichtigt und die Barriere zwischen Bürger und Verwaltung, bzw. Behörde möglichst beseitigt. Das ist der Wunsch. Wir brauchen nicht, wie gesagt, parteipolitische Kontrollfunktionen in den einzelnen Vierteln. Das überlassen wir den totalitären Staaten, die mit solchen Dingen sehr gut gearbeitet haben. Das kennen wir alles noch von einer sehr unglücklichen Vergangenheit. Ich muß mich wundern, daß Parteien der Mehrheit, die auch vielleicht nicht damit einverstanden sind, einem solchen Artikel zustimmen, weil ich wiederhole es noch einmal: Die Demokratie ist

unteilbar und sie kann nicht verschieden gehandhabt werden nach Längen- und Breitengraden, denn sonst ist es überhaupt keine Demokratie.

Deshalb noch einmal abschließend ganz kurz die Stellungnahme der Sozialen Fortschrittspartei: ja zum Gesetz, wenn es wirklich darauf hinzielt, ohne Artikel 30, eine echte demokratische Mitbeteiligung der Bevölkerung an der Gemeindeverwaltung zu garantieren. Für alle anderen Lösungen, die eine Beleidigung der Demokratie sind, sind wir nicht zu haben!

(Ill.mo Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Una breve presa di posizione del partito social - progressista sudtirolese in merito a questo disegno di legge.

Nel presente provvedimento legislativo vediamo un essenziale contributo a favore della democratizzazione delle istituzioni e di una maggiore partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione. Sappiamo quanto sia necessario vivacizzare queste istituzioni avvicinandole al cittadino. Su questo punto non esistono dubbi e le risultanze pratiche sono affermazione di questi nostri sforzi. Desidero subito anticipare che si potrebbe essere favorevoli a questo disegno di legge, se non contenesse quell'ominoso articolo 30, che prevede per l'Alto Adige una democrazia speciale, vorrei dire declassata, in quanto ai consigli di quartiere andrebbe riservato ovunque lo stesso trattamento, trattandosi di uno strumento per stabilire un miglior collegamento fra cittadino e amministrazione e garantire un miglior funzionamento del Comune, ovunque tali organi vengano istituiti. Proprio oggi, essendo la crisi dello Stato palese, è necessario esercitare correttamente questa democrazia di base, poiché

ivi il cittadino trova il miglior ancoraggio. Loro Signori sanno che, ad esempio, in occasione delle elezioni comunali la partecipazione, l'impegno del cittadino è maggiore rispetto ad altre elezioni, poiché in quest'area, che offre una visione di insieme, il cittadino è in grado di decidere direttamente. Egli conosce personalmente la persona che elegge, conosce meglio i problemi ed ha un contatto con l'amministrazione che egli stesso determina. Sappiamo comunque — e questo è il senso del disegno di legge — che in tutte le grandi comunità il Consiglio comunale non riesce ad esercitare da solo queste funzioni. Gli oppositori dei consigli di quartiere hanno sempre insistito nel dire che esiste un consesso civico. Ora sappiamo che il Consiglio comunale non è sempre in grado, sia per la sua consistenza, sia per altre situazioni, ad adempiere i compiti della democrazia di base. Vi sono quartieri maggiori, nei quali risiede alcun consigliere comunale. In Alto Adige, e probabilmente anche in altre parti, il consesso civico non viene espresso secondo l'articolazione territoriale, ma da determinati gruppi di interesse, quali sono i commercianti ed altre categorie, che non tengono conto delle esigenze di tutto il territorio e per questo motivo si trascurano interi quartieri, ma simile situazione è nota a tutti. In ogni città infatti, come in ogni paese esistono quartieri migliori e peggiori. In determinate zone non si risiede dopo aver raggiunto una certa posizione. Sono cose che conosciamo, per Bolzano cito l'esempio di Aslago, per Merano una parte di Maia Bassa, questi quartieri sono trascurati ed i cittadini di detta zona si trovano in difficoltà a fare sentire il loro peso ed a risolvere certi problemi. Lo scopo del disegno di legge in parola sarebbe di superare determinate difficoltà e di affrontare meglio le

esigenze per mezzo di un'organizzazione di base migliore dei cittadini interessati. Trattasi di problemi oggettivi, del miglioramento di una pianificazione della viabilità, di determinati servizi collettivi; ad ogni cittadino devono interessare le strutture del proprio quartiere, quali sono le farmacie, il medico, l'ufficio postale. Talvolta il problema riguarda iniziative della comunità, la costruzione di una sala civica per avere la possibilità di organizzare riunioni o convegni. Sono problemi questi che nella città e probabilmente anche nei paesi non possono essere risolti dal solo consiglio comunale, o meglio dai suoi membri e pertanto l'istituzione dei consigli di quartiere appare degna di plauso e consona allo scopo. Ho parlato prima di una limitazione, che consiste nel volerci servire in Alto Adige, per desiderio di un determinato ambiente politico, una democrazia speciale, alla quale dobbiamo opporci. In primo luogo la democrazia è indivisibile e può essere applicata in un'unica maniera sia in Provincia di Trento, come pure nel Tirolo del nord ed in Alto Adige; in secondo luogo trattasi di una discriminazione, poichè ci troviamo di fronte ad una palese volontà politica di sottrarre ai consigli di quartiere la loro funzione. E' evidente che una democrazia di base vuole che i cittadini vengano eletti dai loro concittadini. Si conoscono infatti tra di loro, vivono insieme, per cui il controllo democratico è più efficace, avendo il cittadino una verifica diretta, se il consigliere di quartiere da lui eletto si interessa delle varie esigenze e si impegna per il bene collettivo, in poche parole, se rispetta questa sua funzione. In quella sede il cittadino può esercitare il suo controllo e ha la possibilità di avvicinare l'eletto, bere con lui un bicchiere di vino e discutere la problematica personale o del collettivo, la qual cosa non è

altrimenti possibile con la burocrazia pubblica, raramente con un sindaco o con un assessore. Per quale motivo all'Alto Adige dovrebbe essere riservato a tal proposito un trattamento speciale, come prevede l'articolo 30? Signori, questa è una discriminazione negativa! Non è necessario porre molte domande, essendo volontà e scopo di un partito di negare a priori una democrazia diretta. E' falsa e menzognera l'affermazione che la necessità di mantenere la proporzionale etnica renderebbe impossibile l'elezione diretta, la qual cosa non ha senso e non è rispondente alla realtà. Può accadere, che in un quartiere i cittadini diano maggior peso ad un eletto particolarmente attivo, che si trova al di fuori della proporzionale, ma simile caso, credo, non è molto interessante e politicamente irrilevante, trattandosi di problemi oggettivi come la lotta contro i rumori molesti, la realizzazione o meno di un marciapiede, o iniziative di viabilità a carattere tecnico. Questi non sono problemi etnici e nè all'uno, nè all'altro può essere arrecato pregiudizio. Sono quindi questioni concrete, per le quali il cittadino si impegna indipendentemente dalla lingua che parla. Cito un esempio molto pratico. Ho avuto recentemente l'occasione di assistere per caso a Merano ad una discussione organizzata da un gruppo di persone — i consigli di quartiere non esistono ancora, per cui a tal proposito vi sono soltanto iniziative popolari — alla quale discussione partecipavano rappresentanti di tutti i partiti senza differenziarsi politicamente, poichè, come detto, si trattava di una protesta contro una certa superstrada, che dovrebbe attraversare il quartiere; si trattava inoltre del problema dell'autobus e della nettezza urbana. Sarebbe pertanto ridicolo, se in tale sede volessimo differenziarci con argomenti tecnici e politici. Se

assumessimo un atteggiamento coerente perverremmo a quella situazione che condanniamo nel Sudafrica, in quanto dovremmo approntare sulle passeggiate panchine riservate ai cittadini di lingua tedesca, ladina ecc. Dovremo quindi organizzare il servizio di nettezza urbana contraddistinto dal vessillo nazionale, affinché lavori separatamente, come a Soveto, per il "black people".

In questa affermazione, per quanto esagerata sia, trovo veramente il nocciolo di una resistenza contro uno sviluppo democratico, che non comprendiamo, vale a dire che possiamo soltanto comprenderlo nella misura, nella quale si intende ridurre il consiglio di quartiere ad una marionetta di un partito unitario. Considerando la questione da questo punto di vista, si deve ritenere che non si desiderano consigli come rappresentanza civica, ma consessi eletti da istanze politiche, che non si occupano delle esigenze dei cittadini, ma bensì dell'interesse di un partito, esercitando la funzione di controllo del capo locale della NSDAP di una volta, la qual cosa è stata da noi già condannata e non è certamente questo, quanto desideriamo.

Il problema non consiste pertanto nell'approvare o meno il disegno di legge, quanto nel fatto, se esiste la volontà di stralciare l'ominoso articolo 30, che non può essere tollerato. Non abbiamo bisogno di caricature di una legge, ma bensì di una legge che tenga nella dovuta considerazione la democrazia e soprattutto i desideri dei cittadini e che elimini possibilmente la barriera tra cittadino e amministrazione, ossia l'autorità locale. Questo è il desiderio. Funzioni di controllo di partito, ripeto, non servono nel singolo quartiere. Sono cose che noi lasciamo agli Stati totalitari, con le quali hanno saputo lavorare bene e che conosciamo per una infelice esperienza del passato. Mi meraviglio che partiti

della maggioranza, nonostante forse non siano d'accordo, possano esprimersi favorevolmente a simile articolo, poichè, ripeto, la democrazia è indivisibile e non può essere praticata in modo differenziato secondo paralleli e meridiani, altrimenti non è più tale.

Prima di concludere, brevemente la posizione del partito socialprogressista sudtirolese: siamo favorevoli alla legge, se tende, escludendo l'articolo 30, a garantire una vera partecipazione democratica del cittadino all'amministrazione comunale. Per qualsiasi altra soluzione, che offende la democrazia, non siamo disponibili.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Lorenzi.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. La posizione del partito socialista dopo la presentazione del disegno di legge e gli interventi fatti dai compagni Ricci e Tomazzoni penso sia ormai chiarita molto bene. Quello che mi spinge a dire qualche cosa di ulteriore oltre a quello che è già stato detto, è la preoccupazione per un certo spirito, col quale qui è stato affrontato l'argomento da parte della S.V.P. in particolare e anche da parte della D.C. E' chiaro che qui non stiamo a discutere quella che è la visione particolare che possiamo avere noi su tutto il grosso discorso del decentramento, della partecipazione dei cittadini alla gestione del potere o quella che può avere il partito comunista o altri partiti; ma stiamo discutendo attorno a un provvedimento che si inserisce in un quadro di una esigenza che è generale, che è generale per tutti i partiti democratici, che è generale per tutti i paesi che vivono un sistema come il nostro. Ci si è accorti in effetti che istituzioni tradizionali e tradizionali rapporti fra istituzioni e cittadini sono saltati, quanto meno rischiano di

saltare del tutto. Da lì tutto il grosso discorso, che ripeto, non riguarda soltanto la nostra Regione, l'Italia, ma tutti i paesi a regime democratico, di cercare qualche cosa che possa confortare la vita di queste istituzioni democratiche, che possa portare a un maggiore interessamento da parte dei cittadini; e vi è la possibilità di incidere nelle scelte e nella gestione del potere, che non sia quello tradizionale col quale siamo andati avanti per molti anni e che in effetti va verso la sua consumazione. Questo è il quadro nel quale si inserisce anche questo provvedimento; provvedimento, che — e è già stato detto in larga parte — raccoglie certe cose interessanti rispetto a quelle lacune che presenta lo stesso provvedimento nazionale. Però con l'art. 30 in particolare si rischia di far saltare tutte queste buone intenzioni e gli aspetti positivi, che riscontriamo in questo disegno di legge.

Ora io ho sentito gli interventi fatti da rappresentanti della S.V.P. e posso anche concordare in parte. Evidentemente, in larga parte abbiamo fatto un passo avanti per certe cose rispetto al provvedimento nazionale, sul quale possiamo discutere parecchio, se era più opportuno fissare certe cose ben precise, stabilire meglio quelli che sono i rapporti fra comuni e i consigli circoscrizionali. Direi che intanto dobbiamo prendere atto che qui si tratta di una innovazione molto importante che si introduce nella vita del nostro Paese che lascia una certa libertà di adattamento a livello locale alle regioni e ai comuni diretti interessati a questo discorso. E' comprensibile quindi che il provvedimento non sia partito con le cose tutte definite. Davanti a queste lacune, che può presentare il provvedimento nazionale, occorre molta convinzione se crediamo nel discorso che

stiamo facendo; convinzione e impegno appunto per migliorarlo nelle finalità che esso si propone. Ora queste convinzioni mi pare che manchino, perchè la sensazione che ho avuto nel sentire il modo col quale la S.V.P. si è accostata alla discussione di questo provvedimento, scusatemi il riferimento, mi pare che sia come un accostamento, il tipo di accostamento col quale ci si avvicina o si prende in mano il bicchiere dell'olio di ricino per berlo quando l'ha ordinato il medico.

Per quanto riguarda poi l'intervento, la posizione che ha assunto qui la D.C., — abbiamo sentito l'ing. Pasquali a questo proposito — mi pare che il tipo di argomentazione usata sia quanto mai strana. In conclusione si dice che, pur riconoscendo la bontà del sistema di elezione diretta, tuttavia, per la particolare situazione che abbiamo in provincia di Bolzano e soprattutto per la preoccupazione di dare una identità ai comuni di questa provincia, la D.C. ha già anticipato la sua rassegnazione ad accettare questo grosso stravolgimento nel senso generale del disegno di legge, costituito dall'art. 30.

Ora vorrei dire al cons. Pasquali che a mio avviso queste argomentazioni non reggono; si cerca una motivazione cavillosa per trovare il modo di dire che van bene certe cose in provincia di Bolzano, perchè così le ha volute la S.V.P. e perchè la D.C. ritiene — ormai abbiamo un sacco di casi di questo tipo — ritiene di dover accettare questa che noi consideriamo una imposizione, perchè qui nessuno viene a suggerire che in Alto Adige si riaccendano certe situazioni, che abbiamo lavorato tutti per farle superare. Quello che ci preoccupa è che la D.C. accetti senza discutere certe cose, che a nostro avviso andrebbero invece discusse.

La D.C. si trova ad assumere qui un atteggiamento radicalmente diverso e opposto a quello assunto nel resto del Paese e nella vicina provincia di Trento. Il cons. Pasquali ha portato qui una sua esperienza personale, e vorrei portare qui anch'io una esperienza personale diretta.

Nel comune di Trento, e quindi non a Napoli o a Palermo, un tipo di organismo come quello che si vuol varare in questo momento è già stato sperimentato 15 anni fa, con un'iniziativa che era originaria, nel senso che non mi risulta che in nessun comune di Italia si era arrivati a tanto, cioè la posizione delle consulte frazionali poi estese anche ai quartieri, alle quali si erano date anche certe possibilità di intervento nel campo amministrativo, ma consulte frazionali che avevano il difetto grossissimo già in partenza di essere elette, essere nominate, essere istituite, attraverso, anzitutto, questo sistema indiretto della nomina da parte del Consiglio comunale, in base alla proporzione politica presente nei consigli comunali stessi. E dall'inizio mancano addirittura le modeste competenze che poi sono state attribuite a queste istituzioni, ma soprattutto poi mancava, e mancava da molto tempo, appunto quella visione diversa che si deve avere della vita, della funzione di questi organismi, cioè quella visione di apertura nei confronti delle esigenze, dei problemi della comunità in cui vivono e di cui sono espressione questi organismi, quella visione che evidentemente viene smorzata completamente se noi cominciamo col partire assegnando, costituendo la vita di questi organismi con dei rappresentanti dei partiti, che vengono poi ratificati attraverso una delibera del Consiglio comunale; vale a dire cominciamo già col piede sbagliato, mettendo lì della gente, che non è stata nominata, ma è stata

prescelta dai diretti interessati a questo discorso. E' chiaro che già partendo su questo piano, con questa impostazione a nostro avviso sbagliata, chiudiamo completamente la porta, a quella che oggi è, dovrebbe essere la funzione principale di questi organismi, di queste istituzioni, che è una funzione del tutto diversa da quella dell'amministrazione comunale, da quella degli istituti tradizionali, in quanto essa è stata concepita come momento di presenza da affiancare alle carenze che presentano queste istituzioni. Quindi tutto quello che noi facciamo per lavorare, nel senso di fare una copia minore del Consiglio comunale, o dell'amministrazione comunale, ecco che ci porta a fare un doppione, punto e basta, ma senza affrontare il vero problema, almeno così come ci sforziamo da assicurare attorno alle istituzioni tradizionali, dei momenti, dei punti di riferimento, che siano sentiti dalla gente, che consentano all'opinione pubblica, ai cittadini di partecipare, come si diceva, alla discussione, alle scelte e indirettamente quindi alla gestione della cosa pubblica. Quindi ecco, che sotto questo profilo, il taglio col quale ci si è accostati ad approntare questo provvedimento, la presenza dell'articolo 30 che si sostiene anche da parte della D.C. di lasciarlo e addirittura di considerarlo necessario per il caso di Bolzano, ci preoccupa seriamente.

Non vedo poi, ing. Pasquali cosa c'entri il problema della identità da assicurare ai comuni della provincia di Bolzano col problema della elezione diretta o indiretta dei consigli circoscrizionali. Qua si è ventilata la possibilità di una spaccatura completa fra i gruppi etnici; però noi riteniamo ci sia la possibilità di trovare, magari con una correzione dell'art. 30, la possibilità di assicurare al gruppo etnico tedesco certe sue prerogative, certe sue esigenze con un certo tipo

di presenza, comunque assicurata nei consigli di quartiere. Ecco che allora non mi pare che il fare i consigli di quartiere, nominare i consigli di quartiere col sistema come proponiamo noi, possa compromettere lo sforzo che ritengo sia comune a tutti, di assicurare ai comuni dell'Alto Adige, a quegli alcuni per lo meno che non ce l'hanno, quella identità, quello che hanno ormai tutti gli altri comuni del nostro Paese. Quindi non mi pare che questa argomentazione mandata avanti dalla D.C. per giustificare il suo assenso all'art. 30, sia molto convincente. Ecco dicevo che l'esperienze, tornando al discorso di prima, che abbiamo avuto proprio qui nella nostra regione, nel comune di Trento, ci porta a dire che se noi partiamo con questo tipo di impostazione determinata in modo sostanziale dall'art. 30, noi partiamo già con la istituzione di organismi destinati a saltare, destinati a non rappresentare niente nella vita della comunità locale, destinati in breve periodo a scomparire come importanza, e in ogni caso istituti, organismi che non corrispondono nel modo più assoluto a quelle che sono le esigenze, che sono venute avanti in questi ultimi anni, non soltanto qui da noi, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi che hanno questo problema di creare rapporti più aperti fra cittadini e amministratori. Se impostiamo le cose in questo modo sicuramente noi partiamo col piede sbagliato, cioè partiamo senza affrontare quello che dovrebbe essere il senso della istituzione che noi ci proponiamo di creare. Ecco perchè insisto ancora perchè ci siano dei ripensamenti, soprattutto da parte del partito della S.V.P. per vedere se possiamo trovare un modo per assicurare questa presenza decisiva del cittadino anche nel momento della scelta e della formazione delle istituzioni, tenendo conto nel contempo di quelle che sono

le giuste esigenze, che abbiamo sentito sollevare dal gruppo etnico tedesco, e che noi, almeno per quello che ci riguarda, siamo disposti ad assecondare nella misura in cui si può salvare, però, questa caratteristica fondamentale che dovrebbe avere il disegno di legge. Se c'è questa volontà da parte del gruppo etnico tedesco, potremo uscirne con un provvedimento e con una impostazione interessante e stimolante nel momento in cui andremo a costituire questi organismi, la cui nascita potrà essere decretata con voto unanime o quanto meno con la stragrande maggioranza del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (D.C.): Il dibattito che è stato introdotto con questo disegno di legge credo che potrebbe e potrà essere uno dei più qualificanti nella discussione di quest'aula, solo che pensiamo che almeno nella origine, sia a livello nazionale, sia nella predisposizione del nostro disegno di legge si è tentato di introdurre nell'ordinamento pubblico una novità, che non è una novità né strumentale né tecnica, è una novità politica di altissimo livello. E anche per richiamare la circostanza che non è del tutto vero che queste nostre autonomie legislative si svolgono sempre e comunque a rimorchio della legislazione dello Stato italiano, vorrei ricordare — mi pare che nessuno l'abbia rilevato — come un mese fa o poco più qui in quest'aula si è dibattuto un altro argomento di modifica sostanziale della struttura e dei rapporti degli enti pubblici, e in particolare sul comune. E io vorrei che fosse rilevato questo collegamento fra la modifica che abbiamo fatto alla legge 29 un mese fa, con la quale per un certo verso e se la terminologia mi è consentita, abbiamo di fatto riconosciuto una

maggiore età alle amministrazioni comunali, togliendo una bardatura di controlli che obiettivamente nello stato attuale e nello sviluppo storico-politico dei comuni è certamente non solo un sovrappiù, ma è certamente un motivo di disaffezione alla cosa pubblica, sia da parte degli amministratori personalmente implicati nella conduzione dei comuni, sia di disaffezione da parte della opinione pubblica. E come per così dire, per mantenere un po' il paragone, nel precedente provvedimento legislativo abbiamo constatato, dichiarato, sanzionato questa maggiore età, questa capacità autonoma dei comuni, di gestirsi al di fuori di eccessivi controlli, così oggi dovremmo, per così dire, sanzionare e statuire la maggiore età dei nostri cittadini, cioè la loro capacità in qualche verso di rendersi più partecipi alle decisioni che vengono assunte a livello comunale e quindi la loro possibilità concreta, giuridicamente tutelata e tutelabile di cogestire la cosa pubblica.

Nella discussione fra partiti, a parte il problema del cosiddetto art. 30, abbiamo — e questo è un segno positivo nella nostra vicenda — abbiamo riscontrato una larga convergenza sulla tematica di fondo e sugli obiettivi di fondo di questa legge. Va sottolineato questo aspetto, che politicamente è molto rilevante e non ha, credo io, solo origine nel fatto che il Parlamento italiano, col concorso delle forze democratiche, ha votato a suo tempo un provvedimento legislativo di questa stessa natura, di questo stesso tipo con larga adesione. Credo che questa non sia stata una riproposizione sic et simpliciter, quasi automatica delle posizioni politiche di livello nazionale sul piano locale. Credo che tutti abbiamo partecipato a questa discussione con convinzione e nel segno di ricercare il meglio, anche rispetto a qualche

momento della legislazione nazionale che poteva apparire meno adattabile o comunque meno pertinente per la nostra realtà. E a sottolineare questo, di proposito nella stesura della relazione della commissione ebbi quasi a evidenziare graficamente il fatto che sulle questioni di fondo, sugli obiettivi di massima la convergenza fra i partiti era pressochè totale. Perché questo? Perché ritengo che tutti i partiti si siano resi conto che un discorso che si è iniziato per così dire, tanto per fare un punto di riferimento, nel '68, aveva introdotto in Italia una grossa e importante discussione sulla democrazia come tale e sul suo metodo di radicarsi in un contesto politico. Per un certo verso il '68 aveva prodotto o aveva ipotizzato una prospettiva di democrazia o di sistema democratico basato su forme di assemblearismo, che si reputavano, da qualcuno sono state reputate, pertinenti per superare le effettive e talune anche evidenti e marcate disfunzioni del tradizionale sistema basato sulla delega e quindi sulla rappresentanza. Ora tutti ricordiamo queste vicende che hanno una origine in un naturale sviluppo storico e politico della nostra democrazia, ma che hanno certamente avuto alimentazione anche in queste disfunzioni alle quali accennavo. Certamente ricordiamo quanti dibattiti, quante tensioni, quante incertezze questa mobilitazione ha prodotto in tutti i partiti sostanzialmente. Non credo che sia questa una conclusione dei problemi sollevati allora; è certo peraltro che in un determinato momento di questo discorso, di questo processo, almeno i partiti democratici italiani hanno fatto una determinata scelta, che peraltro trovava riscontro ed era abbastanza coerente con il precetto, con i precetti costituzionali. Cioè hanno, si sono orientati, meglio, per il mantenimento, in sostanza, del sistema rappresentativo di delega,

abbandonando ipotesi di diverso taglio e di diversa prospettiva. In questa conferma, però, del metodo si è rilevato da più parti e correttamente che il sistema rappresentativo aveva assolutamente bisogno di alcune, non direi correzioni, forse il termine non è giusto, ma aveva bisogno di metodi di adattamento alle obiettive esigenze popolari del momento storico attuale. Io credo che a fronte di queste discussioni e al fondo di queste tematiche ci sia da dover constatare come concretamente due siano le esigenze fondamentali, alle quali in qualche verso la tradizione o il sistema tradizionale di condurre gli enti pubblici in particolare non hanno risposto adeguatamente o quanto meno si sono lasciati imbrigliare da forme e modi che non costituivano certamente una risposta né democratica, né tecnicamente apprezzabile alle esigenze popolari. C'era in primo luogo e c'è in primo luogo il discorso che bisogna dare una più precisa, una più concreta legittimazione del potere esercitato all'interno degli enti pubblici e c'è la necessità di una più rigorosa, più decisa e più forte integrazione sociale all'interno delle comunità. E' certo che lo sviluppo della democrazia e il suo concreto adattamento alle realtà storiche, sono in qualche misura fondati, legati alla creazione di circuiti di comunicazione, che siano capaci di attrarre le singole amministrazioni e l'amministrazione nel suo complesso nelle espressioni sia politiche che burocratiche per la loro sostanziale tendenza all'isolamento e alla creazione di circoli chiusi.

Ora questa prima esigenza, collegata alla fondamentale richiesta e altrettanto impegnativa esigenza di legittimazione del potere pubblico, questa prima esigenza di creare circuiti di comunicazione è un primo momento, uno dei

momenti in cui tra l'amministrazione e il sistema sociale; quindi le realtà sociali che operano all'interno della comunità possano e siano in grado di favorire delle trasformazioni significative nello stile di conduzione dell'azione pubblica e nell'organizzazione tradizionale rispetto all'organizzazione tradizionale attraverso la quale si muove la pubblica amministrazione.

Ma lo sviluppo della democrazia è altrettanto legato e strettamente dipendente dalla capacità che abbiamo di diffondere il potere decisionale. E' questo il primo momento, nel quale credo la partecipazione debba essere intesa e verificata; partecipazione non come fine a sé stessa, ma con una frase che è stata detta, non è mia, ma che trovo abbastanza significativa, almeno della tensione culturale con la quale affrontiamo questi temi. La partecipazione quindi non come fine a sé stessa, ma come strumento, per mettere al lavoro le energie creative degli uomini e ridurre le resistenze al mutamento. In questo senso è chiaro che, di fronte all'ampliarsi vorticoso dei settori di intervento, comunque dei momenti di decisione dell'amministrazione pubblica, di fronte a questo verticoso assumere da parte dell'ente pubblico, tutte le possibilità di intervento e tutti gli strumenti anche di intervento, questa inflazione per così dire dell'intervento pubblico, la sua voracità tecnico-amministrativa, può distruggere, o tende per sé a distruggere i fondamenti di un sistema libero che può corrodere le libertà costituzionali, e lo potrebbe fare se un correttivo di tale genere come quello della partecipazione non riuscissimo a introdurre, nel senso di immettere direttamente i cittadini nel senso dell'amministrazione e corresponsabilizzarli attraverso le forme che si

ritengono più pertinenti. E' chiaro che negli ultimi anni si è sviluppato, a livello direi generale, un dinamismo dell'individuo rispetto alla problematica delle comunità, alla problematica sociale in genere. E' certo che questo dinamismo che può avere, che può aver avuto, probabilmente avrà anche momenti criticabili, anche momenti di eccesso, di tendenze forse non corrette, però è certo che una democrazia è destinata a morire se questo dinamismo, se questa forza delle singole persone non viene in qualche modo valorizzata, non viene in qualche modo ricondotta all'interno delle istituzioni per verificarle. Noi riteniamo che la partecipazione sia proprio il momento o lo strumento privilegiato per porre questo dinamismo delle persone, questo dinamismo dei cittadini, al servizio delle collettività e all'interno di questo problema e collaterale a questo, l'obiettivo di ridurre all'interno delle collettività, proprio attraverso queste forme partecipative, i conflitti sociali, non come eliminazione o contenimento delle espressioni che forze sociali o culturali o di altra natura possano esprimere all'interno della società, ma come superamento e risoluzione in termini positivi dei conflitti che all'interno delle società si manifestano, tanto più in momenti come quelli attuali. E credo che debba essere questa, se pur espressa nella maniera in cui ciascuno di noi riesce ad esprimersi, la prospettiva della tematica che abbiamo oggi, e se è in questa prospettiva che intendiamo sia il disegno di legge in esame, sia i modi coi quali riteniamo di dover condurre gli enti pubblici, in particolare quelli locali, è chiaro che dovremmo dire abbastanza categoricamente, senza drammi ma con fermezza, che una interpretazione come quella che abbiamo sentito ieri ad opera del collega cons. Ceccon, una interpretazione di

questa volontà, che corra per così dire sul filo di una equazione che la volontà di creare strumenti di partecipazione corrisponderebbe a demagogia, questo non crediamo di poterlo accettare, nè che ragionevolmente possa essere accettato. E' ben evidente che qui abbiamo differenziazioni specifiche, significative e definitive, rispetto alla concezione politica di questa interpretazione, o che questo taglio al discorso sulla partecipazione tende a dare. E' chiaro che una filosofia che non ritenga preminente il discorso della persona e il sistema della valorizzazione delle qualità e delle disponibilità e possibilità umane, è chiaro che ha riserve sulla partecipazione, è chiaro che ci dirà che costa, ma è altrettanto chiaro che posizioni di questo genere non sembrano a noi assolutamente accettabili; e manteniamo comunque fede alla nostra concezione originaria, che vede sostanzialmente nello sviluppo della persona il significato e la giustificazione anche della strumentazione tecnica e giuridica che introduciamo per la gestione dell'ente pubblico in generale.

Certo che lo sforzo di adeguare il sistema e le strutture democratiche alle obiettive esigenze storiche di un certo momento è uno sforzo non indifferente; è uno sforzo che esige comunque — e ne abbiamo risentito anche negli interventi in quest'aula — il superamento di alcune posizioni o di alcuni momenti anche di riflessione, che sembrano quasi creare dei conflitti insanabili fra il sistema democratico, il metodo democratico e le tecniche per realizzare la democrazia con alcune altre obiettive esigenze della comunità. Ieri nel dibattito abbiamo pur sentito il discorso del conflitto o del possibile conflitto o del contrasto fra democrazia ed efficienza; abbiamo sentito ieri aleggiare la paura, il pericolo che una democrazia retta intesa non trovi sostegno

nello sviluppo scientifico, in quello che chiamiamo il tecnicismo, anche se qui, cons. Tomazzoni, potremmo discutere sulla tesi che la tecnica sia quella che segue le decisioni. E' pericolosissimo per una democrazia accettare questo principio! La strumentazione tecnica, precederà le decisioni politiche non le seguirà. Non affiderei mai alla tecnica la realizzazione degli obiettivi politici, ma comunque il problema all'interno di un sistema democratico, della realizzazione di un sistema democratico vero, di far collimare le capacità della scoperta scientifica, dell'affidamento tecnologico e via discorrendo con una democrazia nel senso vero, c'è, è un problema esistente. Come abbiamo sentito il discorso della necessità di far collimare o comunque di non creare sovrapposizioni o contrasti fra la democrazia e il pluralismo, come abbiamo sentito il discorso di far collimare una struttura democratica seria col discorso dei costi finanziari perfino. Voglio dire che è certo che nel momento in cui c'è lo sforzo di produrre in termini di realtà concreta e di adattamento storico del sistema democratico, nascono problemi che investono sostanzialmente tutto l'arco della interpretazione della vita pubblica e della vita personale. Sarebbe molto più grave se questi problemi e anche queste ipotesi di conflitto non fossero a noi presenti. La volontà deve essere tuttavia quella di chi, prima di tutto, crede che questi conflitti siano superati; secondo, di chi ha la volontà di ricercare strumenti e tecniche per superarli in concreto, non solo in teoria. Ma in tutta questa discussione è sorto per noi, diversamente che nel rimanente territorio dello stato italiano, un problema singolare: è quello che qui ormai si dice l'art. 30. La soluzione di approdo della D.C. su questo tema è stata già definita e illustrata dal mio capogruppo. Vorrei

però che fossero rilevate alcune questioni specifiche. Io credo che sia la prima volta all'interno di questo Consiglio regionale che sembra essersi creato un contrasto insanabile fra indicazioni e disposizioni statutarie e obiettive soluzioni politiche, e noi siamo, per così dire, anche psicologicamente condizionati da questo contrasto; ma non vorrei che questo dovesse dare meno significato al discorso complessivo che stiamo facendo. E il discorso si ricollega ad una interpretazione che ha elementi storici, ma che ha elementi politici anche nel nostro statuto di autonomia. E' certo che il trattato Gruber-Degasperi tendeva a risolvere i problemi della convivenza etnica e della garanzia delle minoranze linguistiche all'interno del territorio italiano. E' certo che in parecchi si sono cimentati nel ricercare e vedere se quando il trattato Gruber-Degasperi è stato fatto c'era preminente, essenziale l'obiettivo di risolvere questo problema o se c'era nella testa dei due protagonisti una prospettiva diversa, cioè una prospettiva di tipo politico, una prospettiva di sviluppo sociale, politico, culturale delle terre che erano interessate. Noi sappiamo benissimo che la S.V.P. tende a privilegiare, fin quasi in qualche momento ad escludere il resto, questo momento o questa interpretazione etnica del problema. E ne abbiamo avuto una conferma nelle dichiarazioni che il presidente Magnago ebbe a fare al TG 2 di 20 giorni fa o quando fu. Non è mio compito, nè ne avrei le capacità peraltro, sindacare ed introdurre sul fatto storico come tale; nè abbiamo un dato di riferimento più preciso per questa vicenda. Abbiamo la carta costituzionale, nel momento in cui il discorso regionalistico, il discorso delle autonomie speciali, la nostra specifica autonomia speciale è stata introdotta nella carta costituzionale e nel

momento in cui al discorso delle autonomie si è dato un respiro e si è dato un significato di strumenti e di azione per le nostre popolazioni. In questo momento è chiaro che il discorso dell'interpretazione storica del trattato Gruber-Degasperi mi è significativa, ma mi viene superata. Non perchè sottenda l'altro problema, sia ben chiaro, ma perchè accanto a questo problema devo porre anche il rimanente. E allora nasce per noi un problema di riguardo allo statuto con questi obiettivi che abbiamo e certamente dovremo fare ancora molte discussioni e molte sollecitazioni perchè tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio abbiano ad assumere, come significato della nostra autonomia, quello che pieno è come indicazione costituzionale e come forma per rendere effettiva l'elevazione delle nostre popolazioni. Ma proprio perchè il problema statutario è fondamentale ed è significativo, vorrei richiamare un discorso che so che è stato fatto anche altrove e in maniera abbastanza vivace e che qui si pone in termini di ritardo nell'individuare le forme per la costituzione dei consigli circoscrizionali. Il ritardo è dato storicamente certo, su questo non c'è bisogno di discutere; quello sul quale ritengo che sia qui necessario spendere una parola è che non potevamo noi fare diversamente quando abbiamo negato l'approvazione alle deliberazioni che i comuni andavano assumendo per la costituzione dei consigli di quartiere. E' un problema che secondo noi è fondamentale. La nostra competenza legislativa in tema di ordinamento dei comuni non può e non deve — e noi non possiamo accettare, — che possa essere vanificata e annullata dalla legislazione nazionale. Sarebbe una imperdonabile rinuncia e una interpretazione restrittiva, in maniera veramente micidiale, della

nostra autonomia. Abbiamo disciplinato l'ordinamento dei comuni con criteri e con obiettivi che promanavano dalla nostra capacità di interpretare le esigenze delle nostre popolazioni e tradurle in legge; una volta fatto questo nessuna legge dello Stato può sovrapporsi. Questo discorso della meccanica applicazione della normativa nazionale in settore di competenza nostra, dove si è espresso il legislatore regionale, è un discorso pericoloso per quanto riguarda i consigli di quartiere, come può diventare pericoloso per quanto riguarda i problemi attinenti alla 382 e al decreto 616. Ed è certo che se non gestiamo con molta attenzione questo problema — lo dico anche per il futuro — corriamo il rischio di essere noi medesimi coloro che riducono la forza della nostra stessa autonomia e delle nostre competenze. E faremo questo proprio nel momento nel quale, credo legittimamente, ci lamentiamo di un certo rigorismo romano o del governo centrale, nella interpretazione delle estensioni delle nostre autonomie. E che questo avvenga in questo periodo credo anche sia un dato di fatto indiscutibile. Che però all'interno di noi vi siano forze o persone che in qualche verso danno credito al titolo dello Stato per contenere le nostre autonomie, questo ritengo che non sia accettabile. Ed è stato in forza di questa esigenza, credo rigorosa, anche se lo so non politicamente pagante, il problema mi riguarda quasi niente, è stato per questa rigorosa interpretazione della nostra autonomia che abbiamo resistito a queste pressioni che avevamo e che abbiamo annullato tutte le deliberazioni che, in proposito, incidevano concretamente nella nostra competenza legislativa.

Dopo di che resta il fatto che questo disegno di legge ha un suo significato preciso, risponde

ad una obiettiva esigenza, purchè, come accennavo prima, non venga poi individuato o interpretato o applicato come una formula tecnica per ridurre le burocrazie, per far più presto a pigliare i certificati dal comune, per far più presto a costruire la stradina o la non stradina e via discorrendo. E' certo che nel momento in cui affidiamo agli amministratori comunali una maggiore ampiezza, rispetto alla normativa statale, questa possibilità di articolarsi in maniera democratica, è certo che dobbiamo nello stesso tempo fare loro — il termine può essere criticato, — proprio questa viva raccomandazione: che non interpretino e che non applichino, soprattutto, questo strumento formidabile per lo sviluppo delle nostre comunità come espediente tecnico. Sarebbe per un verso l'avvilimento di una volontà politica che è sicuramente precisa e seria e per l'altro verso sarebbe un modo di avvilire la capacità delle nostre popolazioni di partecipare, di essere presenti, di corresponsabilizzarsi nella vita delle comunità, anche se dobbiamo, credo, ricordare a noi stessi e anche agli amministratori e ai cittadini che certe illusioni non vanno coltivate eccessivamente. C'è in effetti la illusione che basti una formula di tipo partecipativo, al limite quella del suffragio universale che pare la più estesa, cioè che basti elaborare delle formule perchè in realtà lo Stato si migliori o perchè in realtà le comunità si migliorino. Noi dobbiamo anche questo avvertire se vogliamo non barare al gioco della politica. Dobbiamo avvertirci noi e avvertire tutti che non è con le formule che si risolvono i problemi e non è con le formule che si cambiano le coscienze. E' in questa prospettiva che la legge deve tendere a modificare la reale struttura viva delle nostre comunità locali e a dare un segno all'interno delle coscienze. E'

con questo spirito che noi approviamo questa legge e probabilmente con lo stesso spirito, nonostante l'apparente contrasto fra problemi istituzionali e statutari e soluzioni politiche, riteniamo che anche il discorso dell'art. 30 non sia contraddittorio, anche perchè riteniamo e siamo dell'avviso che gli strumenti della democrazia vanno temporalizzati e vanno storicizzati.

Sotto questo profilo riteniamo che non ci sia un contrasto tale da non consentirci di approvare anche l'art. 30.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, onorevoli colleghi, io veramente, come altri colleghi, non avevo intenzione di intervenire in questo dibattito, in quanto sono decisamente contrario al disegno di legge e quindi pertanto voterò contro. Ho ascoltato però dei discorsi estremamente interessanti e quindi credo che io debba, nel brevissimo spazio di pochi minuti, almeno dire qualcosa sul perchè di questo mio voto contrario.

Potrebbe essere una dichiarazione di voto, ma in realtà lo faccio qui in discussione generale.

Ho sentito parlare di questa legge come di uno strumento per l'allargamento della democrazia, uno strumento per diffondere il potere decisionale. Ora qui si scontrano proprio due visioni del tutto contrarie del concetto di democrazia. Una visione che ho sentito qui portata avanti da quasi tutti i gruppi politici e specialmente adesso nell'intervento del collega Paris, e un altro concetto che è il concetto mio, il concetto, direi, della democrazia liberale. Io non nego, per carità di Dio, ci mancherebbe anche quello, che sul piano storico potessi negare o dovessi negare che

esiste o perlomeno è esistita una democrazia a partecipazione totale, evidentemente la democrazia greca, la democrazia della Polis, le democrazie anche delle tribù germaniche primitive, se si poteva chiamare una forma di democrazia, chiaramente è una democrazia a partecipazione totale, ma in realtà, se noi facciamo un'analisi storica di questo tipo di democrazie, dobbiamo anche convenire che la comunità a cui queste democrazie, questo tipo di democrazia si riferiva, erano delle comunità estremamente piccole, estremamente limitate. Per loro la democrazia a partecipazione totale andava bene. Quando è sorto lo stato liberale moderno, che ha introdotto quella che non era una formula, caro collega Paris, ma era qualche cosa di molto di più da un punto di vista morale e sociale, cioè quel suffragio universale, lo Stato liberale, dicevo, ha introdotto una forma di democrazia delegata. Ora questa forma di democrazia delegata non può essere frazionata all'infinito, perchè se noi la frazioniamo all'infinito evidentemente non possiamo che raccogliere due risultati: o un'apatia generale, il che mi pare che si sta riscontrando in alcuni perchè lì dove abbiamo già i consigli di quartiere vediamo che purtroppo funzionano molto malamente, oppure addirittura possiamo giungere a qualche cosa di molto peggio, e anche qui abbiamo degli esempi, cioè possiamo giungere all'anarchia.

Pertanto, a mio avviso, e ripeto forse non soltanto a mio avviso, la democrazia nelle grandi nazioni, nelle grandi collettività, nella collettività che comprendono diversissimi ceti sociali, che comprendono molti milioni di individui, non può essere che una democrazia delegata, ma una democrazia delegata su delle basi non eccessivamente frazionate, ma ben precise. Ecco il

motivo, per il quale on. Presidente, io ritengo che l'introdurre ulteriori deleghe non può portare a niente di buono, può portare, ripeto, soltanto a delle forme di apatia che a lungo andare potrebbero anche degenerare.

Per tale motivo, per quello che mi riguarda, mi dichiaro contrario a questi disegni di legge e pertanto voterò contro tutto.

PRESIDENTE: Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale è riconvocato per pomeriggio alle ore 15.

(Ore 12.30)

Ore 15,25

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta. Ha la parola, come relatore, il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Desidero, signor Presidente, colleghi consiglieri, svolgere alcune considerazioni su parte delle tematiche affrontate nel corso del dibattito di queste due giornate. Da una parte perchè mi pare opportuno ribadire alcuni concetti di carattere politico e giuridico che ritengo non sufficientemente, nè attentamente, se mi è permesso, colte dal dibattito e che invece reputo essere la chiave essenziale per interpretare correttamente la legge 278, ma anche talune estensioni e innovazioni introdotte con la proposta in oggetto, d'altra parte perchè vorrei tentare ancora di presentare alcune ulteriori riflessioni in materia appunto di interrelazione tra la legge 278 e la nostra competenza e soprattutto di interpretazione dell'art. 61 dello Statuto, in funzione della salvaguardia e garanzia delle minoranze etniche e linguistiche e nella fattispecie con riferimento qui dei due livelli dei comuni da una parte e dei cosiddetti enti pubblici locali, che ritengo, sul piano politico e giuridico, cosa del tutto diversa.

Intanto io credo che la discussione abbia testimoniato del valore politico e giuridico di questa decisione che stiamo per assumere con la legge sul decentramento e sulla partecipazione e abbia evidenziato almeno tre orientamenti, abbastanza diversi tra di loro, che non a caso poi portano le forze politiche che siedono in questa assemblea anche a pronunciamenti politici e di voto diverso.

Un primo orientamento mi pare quello di chi

nega in modo aprioristico, legato come ritiene di essere al modello centralista del passato, ogni accostamento delle masse popolari a questi moderni strumenti di determinazione delle scelte politiche e amministrative, di gestione democratica, di controllo popolare, che riteniamo in una democrazia pluralista e rappresentativa debbono essere sempre più sperimentati, rappresentati possibilmente anche con norme giuridiche e tecniche, ma senza dubbio favoriti e sollecitati dal punto di vista politico.

Vi è poi l'orientamento di chi considera il decentramento solo come una delegazione di facoltà amministrative autonome da uno ad altro organismo, come diceva il collega Dalsass. E' uno strano decentramento questo, perchè appunto, affermava, non c'è un'istituzione obbligatoria e non vengono demandati dei poteri reali da questo a quell'ente; la concezione che già denunciavo come momento terminale di un'organizzazione burocratica della pubblica amministrazione, intesa sempre in modo coattivo, gerarchico che non favorisce forme di espressione diversificate a livello della società civile, ma non impenetrabili tra di loro, fuse, collegate, poste in modo dialettico, per consentire e rafforzare soprattutto quella che è la unità istituzionale di fondo che è il comune, ma attraverso una serie di ramificazioni e di momenti di reale presenza, corresponsabilità, partecipazione dei cittadini.

Vi è poi l'orientamento di chi come noi, intende invece, attraverso questi strumenti, ristrutturare su nuove basi, nella salvaguardia del primato del consiglio comunale e quindi nella unità territoriale, la vita delle comunità locali e fa del decentramento e della partecipazione uno strumento e momento per un diverso rapporto tra amministrati e amministratori e quindi per

un nuovo modo di incominciare a governare la cosa pubblica. Nuovo modo, che vuol dire cominciare ad investire la gente prima di tutto nell'analisi della situazione concreta in cui queste strutture si collocano, nella definizione delle priorità, delle politiche, nella soddisfazione dei problemi a seconda appunto del loro valore sociale e civile.

Abbiamo sentito che tra i partiti della maggioranza almeno due di essi si sono espressi con poco entusiasmo sulla legge, soprattutto in ordine all'art. 30, mentre il terzo, la S.V.P., ha confermato un suo, io credo, ancora costante disinteresse a questo tipo di decentramento, ma non soltanto a questo, direi, al concetto del decentramento quando esso sia partecipazione contemporanea, che viene confermato certo dal modo come qui si colloca una serie di altre strutture intermedie tra la provincia e il comune; e quando questo avvenga ha risottolineato e direi con una posizione, se mi è consentito, anche abbastanza dura, con atteggiamento molto borioso la sua pretesa a mantenere la discriminazione tra cittadini delle due province nei loro diritti soggettivi e dall'altra parte al controllo politico dei nuovi organi circoscrizionali, quali attributi appunto di un presunto monolitismo di partito, che vorrebbe in questo modo impedire che altre forze politiche presenti, dotate di sovranità popolare già in questa assemblea si facessero portatrici d'espressione del gruppo etnico tedesco.

Mi pare che il collega Dalsass, troppo impegnato probabilmente a svolgere la sua attività di amministratore provinciale, non si sia accorto dell'iniziativa delle forze politiche e della spinta che è venuta in questi mesi da istituzioni rappresentative e anche da organismi di democrazia diretta. Voglio ricordargli che ci

sono stati molti dibattiti, confronti fra forze politiche, iniziative promosse addirittura da consigli comunali all'interno degli stessi e tra essi e le popolazioni amministrare; vi sono state elaborazioni di regolamento da parte dei consigli comunali, ricordo non solo Trento, Riva del Garda, Arco; vi è stato un crescere di iniziative dal basso, per esempio per ciò che riguarda anche la riorganizzazione dei territori comunali con le consulte frazionali, ma non come fatto, diciamo, di democrazia diretta che è venuta dall'iniziativa spicciola di questo o quel gruppo sociale, da questo o quell'insieme di cittadini, ma come fatto determinato dalla volontà politica delle forze che siedono nell'ambito degli stessi consigli comunali. Vi sono state assemblee di comitati di quartiere, espressione di documenti unitari. Basta qui ricordarne uno: quello dell'assemblea di tutti i comitati di quartiere di Merano tesi all'applicazione della legge 278 sul territorio regionale o al suo corretto e rapido recepimento. E qui vi erano assieme rappresentanti di lingua italiana e di lingua tedesca, con indicazioni tese ad una legislazione unitaria, univoca per tutti i comuni nella loro libera facoltà di scelta, privilegiando la forma dell'elezione diretta rispetto alla designazione.

Non è quindi una scoperta di oggi. Ho già detto che i comitati di quartiere sono nati negli anni 50; hanno avuto una notevole sperimentazione nel corso di questo trentennio in molti comuni del nostro paese, in grandi città; sono stati senza dubbio un fatto di stimolo, di movimentazione nella vita delle comunità locali, ma anche direi di un nuovo processo di democratizzazione delle stesse assemblee elettive comunali e quindi degli organi rappresentativi rispetto alle popolazioni amministrare. Ma voglio altresì ricordare che forme, seppure modeste,

oramai sono presenti anche nella nostra realtà regionale, in moltissimi comuni, ripeto proprio per determinazione politica dei consigli comunali o per iniziativa volontaria, autonoma delle espressioni organizzate nella società civile.

Noi non crediamo, così come è stato qui perentoriamente affermato, che la legge 278 violi lo statuto di autonomia e il suo art. 61; e questo ci pare essere divenuto uno degli argomenti essenziali di questo confronto e dibattito. Noi siamo convinti del contrario e vogliamo qui riportare alcune considerazioni. Innanzitutto riteniamo che l'art. 61 non sia pertinente alla materia che affrontiamo, in quanto concerne enti pubblici locali; non a caso il titolo dello Statuto dice enti locali, e poi comincia un articolo 61, divisi in due commi: "Enti pubblici locali" e "Comuni". Mi pare già qui una precisa distinzione, che sta a sottolineare questa interpretazione; e quando si parla di enti pubblici locali si intende qualcosa di diverso dai comuni; si intendono aziende, enti, consorzi, uffici con cui il comune realizza determinati servizi, ma non l'ente locale come comune. Tanto è vero che, dicevo, il primo di questi commi è riferito alla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici all'interno degli organi degli enti pubblici locali e il secondo invece riguarda la rappresentazione di ciascun gruppo linguistico nelle giunte municipali e ne fa una precisa distinzione tra i due momenti. Secondo, è un principio della legge 278 l'organica connessione del consiglio circoscrizionale con quello comunale, sia quando esso è eletto direttamente, sia quando è nominato, cioè si tratta di un organismo che partecipa pienamente alla medesima natura e alle stesse funzioni generali del comune e si potrebbe dire che si tratta di un modo di essere, ma del comune

stesso, non cosa diversa. Resta tuttavia il fatto che la tutela delle minoranze linguistiche locali è un preciso obbligo statutario a cui deve attenersi senza dubbio la nostra legislazione e qui dobbiamo vedere come soddisfarlo. A giudizio nostro può essere in due modi: o con le elezioni dirette, oppure nella forma della designazione, secondo la proposizione dei voti ottenuti, abbiamo detto, in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

Qui non deve essere concesso e permesso nessun premio speciale ad alcuno e devono altresì essere considerate attentamente quelle liste o quei raggruppamenti che hanno già riportato voti, nell'ambito delle circoscrizioni, che sono espressioni dirette di quella popolazione, radicate in quel tessuto umano e sociale, senza essere entrate nei rispettivi consigli comunali.

A proposito poi dell'elezione diretta o indiretta io credo che qui si debba andare oltre la posizione delle due ipotesi, quella addirittura di consigli di circoscrizione come elementi di contropotere antagonisti al comune, o quella di consigli di circoscrizione come dei supercomitati di base, che dovrebbero essere autogestori di tutti e poi finiscono col non fare niente. Abbiamo sentito addirittura proporre dal compagno Tomazzoni tra gli organi del consiglio di circoscrizione l'assemblea delle circoscrizioni. Noi non abbiamo arene, teatri o piazze de toros nelle nostre località, ma credo che veramente sia impossibile poter concepire l'assemblea degli abitanti di una circoscrizione come un organo del comitato, della circoscrizione. Non l'abbiamo proposta noi, collega Tomazzoni, questa è una spinta che viene in modo particolare da determinati gruppi e, sappiamo, da determinate forze e l'abbiamo fatto e abbiamo commesso un

errore. Sapete bene quanto sia lontana la nostra polemica contro il democraticismo, contro l'assemblearismo. Mi pare che quando ci battiamo con tanta forza noi e forse anche voi su questo elemento di priorità delle elezioni dirette, rispetto alla designazione, forse rischiamo di fare un elemento troppo formalistico rispetto invece ai contenuti, ai poteri reali di cui devono essere dotati questi organismi, perchè credo che di per sè il fatto è formale, è il modo come poi si esprime, i campi d'azione in cui possono agire, i poteri e gli strumenti di cui vengono dotati, che qualificano o meno un determinato strumento rispetto a un altro.

Ma, a parte questo, io credo che noi non accettiamo, non l'abbiamo accettato in altre sedi, ricordo al collega compagno Tomazzoni a proposito delle scuole materne e di altro, non l'accettiamo in questo caso, ma mi pare che la legge lo ha escluso. Noi lo abbiamo criticato addirittura per la proposta che han fatto i nostri compagni assieme con le altre forze politiche al comune di Trento, dove hanno introdotto nel regolamento tra gli organi, l'assemblea, il consiglio, il Presidente. Ed è una cosa inconcepibile perchè l'assemblea, al di là del fatto delle sue dimensioni, è un fatto di formalismo, perchè poi va a finire che l'assemblea ancora una volta si riduce ad un fatto di delega, in quanto saranno 20, 30 o 40 che si riuniscono, ma non saranno mai le migliaia dei cittadini investiti in quel territorio del problema; e quindi rafforziamo un elemento delegatario. In secondo luogo perchè, diciamocelo francamente, nella misura in cui uno strumento come questo lo dotiamo di un organo che è l'assemblea, facciamo del consiglio di circoscrizione, nei fatti, un elemento antagonista al consiglio comunale. Ma io credo che su questa questione si può anche discutere. Credo

che dobbiamo considerare invece correttamente il principio essenziale della legge 278 che è innanzitutto quello della autonomia regolamentare dei comuni, cioè l'autonomia da parte dei comuni di scelta rispetto al metodo di elezioni. Questo lo affermiamo in modo esplicito come cardine della 278 e della legge regionale. La nostra legge quindi deve prima di tutto rispettare, sul piano politico e giuridico, l'autonomia regolamentare dei comuni per quanto attiene e all'istituzione e alle funzioni da attribuire ai consigli di circoscrizione. L'art. 30 è tutto il contrario. L'art. 30 rende rigida e obbligatoria la forma di elezione, perchè dice: in provincia di Bolzano si fa solo attraverso la designazione da parte dei consigli comunali; contraddice quindi tutto lo spirito e il principio di fondo della legge, che è quello dell'autonomia di regolamentazione da parte dei comuni, nella facoltà di scegliere questa o quella forma. Tanto è vero che a differenza della legge nazionale che si pone come uno dei principi, quello che le elezioni o la forma di designazione sia discendente dalla quantità e qualità di poteri che vengono attribuiti ai consigli di circoscrizione, noi andiamo oltre e diciamo che possono essere assegnate anche funzioni di amministrazione attiva ai consigli di circoscrizione, designati dai consigli comunali e non eletti in modo diretto. E' un fatto innovativo rispetto alla legge nazionale, ma è indubbio però che anche in questo caso l'elemento di fondo rimane quello della libera scelta da parte dei comuni. In provincia di Bolzano no. L'art. 30 stabilisce una normativa estremamente rigida, vincolante, unica; non c'è possibilità di scelta da parte del comune. Quindi disattende uno dei principi essenziali della legge 278, ma va contro anche il principio fondamentale della legge che stiamo

discutendo. Ed è per questo che noi affermiamo che è anticostituzionale perchè limita i diritti soggettivi dei cittadini e d'altra parte, contrasta il principio di fondo della legge dello Stato.

Cosa fare? Il nostro intendimento è quello di sopprimere questo art. 30, così come è formulato e sostituirlo con altro articolo, il quale stabilisca che in provincia di Bolzano, nel caso che i comuni scelgano la forma di elezioni dirette, va introdotto ovviamente — e noi all'art. 14 del disegno di legge l'avevamo proposto — un meccanismo di garanzia dei gruppi etnici o del gruppo etnico che non realizzi il quoziente necessario ma che è presente in quella realtà territoriale e che quindi si deve vedere rappresentato o attraverso i componenti di altre liste o attraverso appunto quell'utilizzazione, abbiamo detto, dei resti che riteniamo sia pure da considerare.

D'altra parte non c'è da preoccuparsi da questo punto di vista, perchè, signori, questa innovazione è proprio a garanzia, a tutela delle minoranze linguistiche; noi l'abbiamo già codificato nell'ambito della legge che riguarda le elezioni del Consiglio regionale, quando si è trattato in modo particolare di garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino; l'abbiamo ripresa quindi a legislazione dell'ordinamento degli stessi comuni. Non vedo perchè dovrebbe essere in contrasto oggi quel principio solennemente sancito dalle leggi della Regione, in questo caso proprio per garantire quell'elemento di tutela che gli artt. 4 e 5 dello statuto richiamano e che ci fanno obbligo di considerare e di rispettare nella normativa giuridica.

Il secondo articolo sostitutivo dell'art. 30 può essere quello che qualora invece venga scelta la forma della designazione, della nomina da parte dei consigli comunali, si deve rispettare la

proporzionale o rapportare la proporzione delle forze presenti nell'ambito del consiglio comunale nell'insieme delle circoscrizioni, secondo i reali rapporti esistenti nelle stesse. Quindi non meccanicità, ma rispetto alla volontà del corpo elettorale, che già ha garantito la tutela e la rappresentanza dei gruppi linguistici nell'ambito del consiglio comunale e che si vengono a ritrovare nell'ambito complessivo del territorio della somma delle circoscrizioni, ma non invece in ognuna di esse, anche quando non vi sono dei voti e quindi il consenso popolare che lo possa giustificare.

Ora occorre riconoscere, noi riteniamo, ed accettare una doppia natura del consiglio di circoscrizione e un certo dualismo delle funzioni; io sono d'accordo con chi dice che se è chiara la volontà politica del legislatore nella legge 278, meno facile è l'interpretazione di carattere giuridico. In effetti quando si va alle elezioni dei consigli circoscrizionali in modo diretto e si dotano di sovranità popolare, è indubbio che si rischia di introdurre un elemento di contrapposizione, una cosa diversa dal comune, perlomeno che si pone su un certo piano del comune perchè diversamente se non ha poi poteri e autonomia completa, allora è strana questa sovranità di cui vengono dotati, se si toglie poi la possibilità di esercitare davvero funzioni di governo, di amministrazione, di iniziativa attiva. Però noi siamo dell'avviso che qui occorre soprattutto tenere conto del modo come è andato un certo compromesso sul piano nazionale — spinte, atteggiamenti diversi — e d'altra parte del fatto che in questo modo il legislatore soprattutto vuole mettere in rilievo un fatto politico, cioè la esigenza del decentramento come partecipazione, come coinvolgimento dei cittadini. Quindi occorre, direi, cogliere

questo elemento di dualismo, diciamo, delle funzioni e di doppia natura dei consigli, nel senso che da una parte appaiono come una parte dell'ordinamento del comune perciò stessi organismi interni all'organizzazione amministrativa e politica dell'ente locale e comunale, tanto che il presidente è delegato a svolgere le funzioni proprie del sindaco. Dall'altra parte i consigli di circoscrizione si configurano come un collegio politico rappresentativo di interessi collettivi generali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, proprio perchè ha questi elementi diversi al suo interno. Ora, qual è il problema? Il problema è quello di riuscire ad armonizzare ed equilibrare in modo coerente l'applicazione di queste nozioni di autonomia e di decentramento che sono contenute nella legge, finalizzandole alla realizzazione della partecipazione, che, essendo l'unico scopo del processo innescato nei comuni con questi consigli, dovrà essere anche il suo unico metro di misura.

I due concetti non sono quindi nè antitetici, nè sono antagonisti all'unità comunale, ma crediamo che divengano espressione di potere autonomo e di frazionamento anche del potere della sovranità, ma sempre nella collettività. Nessun sindacato è espressione della totalità di un gruppo sociale, nessun partito è espressione della totalità dei cittadini a cui si richiama e a cui dice di ispirarsi nella sua politica; tanto meno il comune è espressione unica, esclusiva della totalità dei cittadini e degli abitanti, di quanti non votano, non partecipano, si astengono. Quindi i consigli di circoscrizione non possono mai esprimere tutta la partecipazione che si esprime ed articola invece in modi diversi e più vasti nella realtà sociale; guai se pensassimo di attribuire una funzione totalizzante, per cui a un certo momento una volta che rafforziamo il

momento della democrazia rappresentativa stabilissimo un taglio netto con quelle che sono le forme della democrazia diretta, come se il consiglio comunale, per il fatto che nel suo interno ha delle espressioni di volontà e di sovranità popolare che rappresentano le forze politiche, non avesse il dovere di confrontarsi con i comitati di quartiere, con le associazioni culturali, con le organizzazioni sociali, con i sindacati e si volesse far carico della totalità e della globalità degli interessi e dei problemi delle varie forze. E' indubbio che sono dei momenti e debbono essere dei momenti di unificazione di questi vari aspetti settoriali e parziali della partecipazione, di razionalizzazione e anche di unità delle rappresentanze settoriali, in modo da riuscire a coagulare queste diverse forme in una partecipazione sempre più ampia, sempre più unitaria; però respingiamo questa tendenza a concepire il consiglio di circoscrizione come un fatto totalizzante. E' indubbio che esso deve continuare ad avere un rapporto con tutte le forme associative e democratiche che sorgono nella società civile e deve sforzarsi di stabilire con le stesse un rapporto tale, che porti a vivificare ogni forma di partecipazione dei cittadini, esprimendo nel suo interno il massimo delle unità dei bisogni, della necessità che questi cittadini portano avanti.

Quindi io voglio dire in termini chiari che non riteniamo che i consigli di circoscrizione garantiscano e nemmeno esauriscano la partecipazione da soli; sono delle strutture che possono rendere possibile la partecipazione, la possono esaltare, la possono incentivare, ma certo sono delle sperimentazioni da fare e dipende fondamentalmente dal modo come vengono definiti i regolamenti dei comuni, dei poteri che vengono attribuiti ai consigli, dei

compiti che loro sono delegati da parte del sindaco, da parte del consiglio comunale. Se no rischiamo di fare del formalismo e in Italia abbiamo leggi che sono ricchissime di nozioni dal punto di vista dei diritti soggettivi dei cittadini, ma poi si tratta di vedere come mettiamo in essere i meccanismi che consentono di esplicitarli in termini concreti e di fare in modo che i cittadini diventino veramente non oggetto, ma soggetti reali di questo diritto.

Non condividiamo la contrapposizione introdotta dal collega Zanghellini tra consigli eletti e consigli delegati, proprio perchè, ripeto, non è un fatto formale, ma si tratta di poteri reali, di strumenti operativi, di ambiti di azione che devono essere definiti. E quindi riteniamo che l'una o l'altra forma deve essere anche commisurata a quello che è poi il grado di orientamento, ma anche alla realtà territoriale di ognuno dei nostri consigli comunali e così via. Immaginiamo un comune che ha 200 abitanti, con due piccole frazioni di 40, 50 famiglie quali poteri reali può assegnare e quindi perchè dovrebbe scegliere la forma delle elezioni dirette! Ma quando andiamo in un comune che ha 100 mila abitanti, che è già cosa modestissima, portiamoci a Milano con milioni o a Roma, voi capite l'importanza dei consigli di circoscrizione; e il fatto che siano designati e siano eletti cambia sostanzialmente dal punto di vista della rappresentazione diretta del comune in quartieri di grandi dimensioni in cui il consiglio di circoscrizione diventa consiglio comunale; ha la possibilità vera di esercitare un potere reale e di collegare la istituzione all'interno della società civile.

Nemmeno riteniamo si debba accettare la equazione, riteniamo semplicistica, del decentramento uguale a autonomia, uguale a partecipa-

zione, nel senso che se non ci sono mezzi e disponibilità finanziarie allora non c'è partecipazione. Occorre certo mantenere uniti i due concetti; decentramento e partecipazione, perchè questa sia dotata anche di possibilità di intervento reale, di scelte, di partecipazione alle decisioni; però crediamo anche che, qualora non sia possibile in molti dei comuni dare tali poteri, il fatto di organizzare questi tipi di strumenti è un elemento di coagulo della comunità che può consentire di avviare sperimentazioni, se vogliamo molto ridotte ancora, ma positive per sollecitare la vita democratica del comune e della comunità locale.

Detto questo, quindi, noi riteniamo che nell'insieme del dibattito che si è qui svolto, ci siano state alcune accentuazioni per ciò che riguarda il modo come si è andati a definire questa legge in sede di commissione legislativa, che purtroppo, nella parte finale, non ha trovato il consenso di tutte le forze impegnate nella sua elaborazione per questo art. 30 che è diventato punto di scontro e di divisione delle stesse forze.

Noi riteniamo, ripeto, che alcune di queste considerazioni abbiano senza dubbio arricchito la riflessione su quelle che sono le funzioni, le competenze, le potestà reali del Nostro Consiglio regionale nella materia.

Ma abbiamo in parte anche compiuto l'errore forse di focalizzare esclusivamente la questione su questo elemento, dimenticando quelle che sono le finalità, quella che è la struttura essenziale della legge, che, nella misura in cui si evidenzia, può meglio mettere in rilievo la contraddizione dell'art. 30 e offrire anche la possibilità di un

ripensamento alla sua stesura; in modo da cogliere una disponibilità delle forze politiche per una partecipazione complessiva poi alla definizione della legge stessa, impedendo l'introduzione di meccanismi e di orientamenti, che secondo me oggi colgono questa occasione dei consigli di circoscrizione, ma che potrebbero essere spinti pericolosamente in avanti in altri momenti, quando si affronteranno i problemi dell'ordinamento complessivo delle autonomie nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige.

La seconda questione è quella che non possiamo accettare l'atteggiamento della S.V.P. E' un grande partito certo che ha forze, un prestigio, un consenso notevole, ha una sua cultura, una sua storia, però non può chiudersi a riccio in una realtà come questa e dire: signori, questa è la minestra; o la mangiate o saltate dalla finestra. Dice il collega Dalsass: queste sono le nostre argomentazioni, diteci se siete o non siete d'accordo, perchè diversamente il nostro partito tirerà altre conclusioni. In questo modo io credo che viene ancora in luce questa aberrante concezione delle istituzioni rispetto al partito politico e, in secondo luogo, veramente questo atteggiamento rappresenta una rifiuto alla dialettica, al confronto e quindi alla maturazione attraverso il confronto, alla dialettica anche di posizione, anche di soluzioni nuove e diverse rispetto a quelle che sono le posizioni di principio, le posizioni ideologiche radicate in ognuno di noi. Io credo che dobbiamo respingere, proprio nell'interesse della democrazia e nell'interesse della vita di questa nostra assemblea, tale concezione e tale posizione. Se ognuno volesse imporre i propri principi ogni volta che affrontiamo leggi di questo genere, che sono di grande importanza, di ordinamento, non si riuscirebbe a fare nessuna legge; e in questo

modo non faremmo fare poi concretamente nessun passo in avanti, seppur modesto, seppure sperimentale, innovativo alla democrazia e alla autonomia locale. Per cui io voglio ancora sperare che ci sia una riflessione attorno a questa questione, che, ripeto, nemmeno noi consideriamo indifferente. Riteniamo debba essere valutato, debba essere trovato all'interno della legge, proprio quando parliamo della provincia di Bozano, il fatto di introdurre meccanismi a garanzia e tutela dei gruppi etnici, dei gruppi linguistici qui presenti, meccanismi, che però non devono assolutamente snaturare complessivamente la natura, i caratteri contenuti nel disegno di legge e non devono soprattutto, attraverso marchingegni particolari, introdurre discriminazioni tra le popolazioni delle due province e impedire, ripeto, in questo senso che anche nei consigli circoscrizionali si apra quella dialettica democratica che è presente nella società civile. Piaccia o non piaccia alla Südtiroler Volkspartei, altri partiti di lingua tedesca sono pure presenti in questa provincia, espressioni del gruppo etnico tedesco sono pure presenti in partiti nazionali italiani; è una realtà che viene avanti, è una situazione ormai storicamente determinata in questa provincia, che occorre considerare. Il problema non è quello di volersi appropriare di una parte di questa situazione contro l'altra; è quello di vedere come introdurre una norma un orientamento politico e giuridico che consenta di favorire la dialettica, il confronto in senso democratico tra queste varie componenti, tra gli orientamenti diversi che si sono determinati anche all'interno di singoli gruppi etnici e non avere la pretesa di ingabbiare, incapsulare questa o quella espressione secondo interessi prevalenti di questa o di quella formazione politica.

Abbiamo già detto nella giornata di ieri che certo dipenderà dal modo in cui la Giunta, come espressione di governo dei due maggiori partiti della provincia di Bolzano, provincia di Trento, si pronuncerà su queste ulteriori osservazioni la nostra disponibilità a un confronto ulteriore su questi contenuti, anche una modificazione del nostro voto. Viceversa dovremo riconfermare la nostra opposizione, una riconferma di opposizione per le argomentazioni che qui ho portato. E ciò non potrebbe chiudersi qui con le elezioni e con la votazione della legge, ma avrà delle conseguenze che travalicano questa assemblea e questa regione. Dobbiamo disfarci nei confronti di questa legge con le esigenze e le necessità di una analisi attenta rispetto ai principi della legge dello Stato, rispetto ai principi e alle garanzie contenute nella costituzione repubblicana. Un atteggiamento contrario non mancherebbe di indurci a fare appello agli organi a ciò preposti, proprio perchè non si può permettere l'affermazione di una posizione che noi riteniamo aberrante, aprendo così la strada ad un attacco reale alla convivenza e al processo democratico anche in questa provincia.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci come relatore.

RICCI (P.S.I.): Grazie signor Presidente. Alcune precisazioni si impongono, dopo il dibattito, dopo le puntualizzazioni che abbiamo anche testè ascoltate e che mi offrono l'occasione di ripetere, sulle quali abbiamo trovato un generale consenso in sede di commissione, — salvo logicamente l'eccezione discriminante dell'art. 30, — per cui democratizzazione e decentramento significano, in primo luogo, valorizzazione delle autonomie e delle autonomie locali nel nostro caso in particolare, e pertanto la loro utilizzazione, come cerniera tra le istituzioni pubbliche e

quelle sociali. Se è importante infatti ricomporre attorno agli enti territoriali minori la guida politica sull'insieme delle funzioni amministrative, oggi disperse fra tanti enti, tanti momenti e decentramenti amministrativi vari, è altresì da ribadire che non deve essere monopolio delle burocrazie locali l'esercizio di tali funzioni, nè prerogativa, noi diciamo, esclusiva delle assemblee partitiche, di controllo su di esse. Non si tratta di erigere steccati tra i partiti e gli altri canali di partecipazione della vita collettiva, ma di farli agire tra loro agevolando così i processi di politicizzazione di massa, creando la costante verifica democratica delle scelte e dei comportamenti di parte.

Dalla scelta dell'obiettivo, della democratizzazione, a giudizio nostro, discende la necessità che gli istituti della democrazia rappresentativa si estendano dalle sedi centrali e decentrate del governo politico lungo tutte le ramificazioni di una società complessa. Richiede altresì lo sviluppo, ovunque è possibile, di forme di democrazia diretta che è la meta ideale, l'ipotesi limite per quanto riguarda il nostro partito; concetto del resto che è stato chiaramente ribadito anche nelle recenti elaborazioni e affermazioni del nostro congresso di Torino. Le sedi per noi, nelle quali l'intreccio tra le forme di democrazia diretta e forme di democrazia rappresentativa può più largamente realizzarsi, sono quelle dei centri di autogoverno e di controllo sociale. La partecipazione pertanto dei cittadini agli atti collettivi avviene peraltro con modi diversi, manifestandosi ora come direzione e controllo, ora come accordo decisionale, limitato però ad alcune scelte di programmazione, ora come diritto di informazione e di riscontro gestionale.

Ciò mi sembra di aver dovuto sottolineare, per

rendere inequivocabile quella che è stata la nostra concezione, quella che è stata la nostra ispirazione sulla proposta che ci ha visti firmatari e che è stata elaborata dalla Commissione. Circa l'art. 30 devo ribadire quanto ha testè affermato il collega e compagno Virgili, e cioè che l'art. 30 contraddice completamente tutta la ispirazione, lo spirito di quella legge che la commissione ha pur trovato la possibilità di elaborare, di proporre a questa Assemblea. E noi, e lo dicevo ieri nell'intervento, non vorremmo con voto di negazione di questo art. 30, risultare contraddittori di fronte ad una elaborazione che pur ha il suo valore. Non per questo però possiamo sottrarci, anche come consiglieri regionali oltrechè come rappresentanti della provincia di Trento, all'obbligo di rivendicare per i cittadini anche della provincia di Bolzano quel diritto che pure è riconosciuto al Paese e alla provincia di Trento nell'ambito della Regione. E pertanto non possiamo accettare una considerazione che non riteniamo sufficientemente valida di pace etnica, di contemperamento fra le esigenze dei partners di maggioranza, e di altri motivi. Pertanto, pur apprezzando la concezione espressa dal collega Paris nel suo intervento di stamane, che noi sottoscriviamo e che del resto ci ha visti interpreti nel portare avanti il confronto su questa legge, dobbiamo dire che vien meno questa sua concezione ed il valore della stessa quando dice che ritrova nell'art. 30, così come formulato, possibilità di contemperamento degli obiettivi posti e rappresentati dal provvedimento stesso con quelle che sono poi le esigenze del gestire reale. Noi avremmo capito di poter difendere quelli che sono gli obiettivi che sembrano invalicabili e forse correttamente invalicabili dei colleghi della S.V.P., quando si preoccupano della proporzionale etnica da

trasferirsi in ogni sede, anche se dovremmo leggere con qualche attenzione la norma del '73, che si riferisce ad un'interpretazione dell'art. 61 dello statuto speciale, al primo comma in particolare, e applicabile, si dice, solamente agli enti pubblici, la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano od entrambe. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente, mi riferisco sempre all'art. 23 del D.P.R. 49 del '73, la composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento. E' logico che se dovremo fare, eleggere, designare, comporre degli organismi rappresentativi di una certa realtà politico-sociale e pure etnica, quale è quella della circoscrizione, dovremo riferirci a quella realtà, a quella composizione della località che noi dobbiamo individuare nella circoscrizione, non certamente nel più ampio contesto comunale. Ma questa, ci sembra, dovrebbe essere esigenza prima di qualsiasi democratico, a prescindere dalla lingua, dall'origine etnica, perchè esista uno dei dettati essenziali di un modello democratico nel quale noi crediamo tuttora, nonostante ci siano motivi per dubitare che da noi possa veramente rendersi sostanziale e non soddisfare determinati formalismi. E pertanto, pur sottolineando, con interesse, lo spirito oltrechè la lettera di quanto diceva stamattina il collega Paris, che poi è anche presidente della I commissione legislativa, è necessario che egli e il suo partito dicano se sono d'accordo di trasferire la proporzione esistente in un consiglio comunale, anche nell'ambito di una circoscrizione. Queste proporzioni stabiliamole pure, ma lasciamo chesiano i cittadini gli elettori dei propri rappresentanti nel consiglio

stesso a fare ciò, perchè possono essere interlocutori dotati di sovranità popolare nell'intraprendere quella vertenza democratica nei confronti dell'ente maggiore comune.

Questo a un certo punto ce lo saremmo aspettato, nel tentativo di migliorare almeno quell'impostazione sulla quale veramente ci sembra di dover prendere atto di una assoluta indisponibilità, non solamente a confrontarsi ma addirittura a trovare il momento e il motivo per vedere di evitare un pronunciamento che potrebbe anche sembrare ed offrirsi alla speculazione come contraddittorio. Con questo ritengo di avere sollecitato nuovamente un pronunciamento, con scarso risultato però, per quanto mi sembra di vedere anche nei colleghi della S.V.P. e in particolare del collega Daisass, che si è fatto interprete della posizione ufficiale di quella componente politica, assumendo un atteggiamento pregiudiziale, aprioristico, preconcepito nei confronti di questo provvedimento, il quale non deve essere visto come una lunga mano del potere accentrato, come un esecutore amministrativo o burocratico di un potere che ha già nelle sue dimensioni comunali, in questo caso, il suo centro immodificabile, intangibile, ma che deve essere visto come un tentativo non facile, e questo noi l'abbiamo detto e riconosciuto, tentativo non facile di corresponsabilizzare la totalità dei cittadini nella gestione del potere, soprattutto nella gestione di situazioni gravi, difficili, dimensionate sotto il livello della necessità per le carenze che ci contraddistinguono nel contesto nazionale ed internazionale.

Ecco questo ho dovuto e voluto sottolineare. Non so quanto spazio ... rimanga. Sentiremo l'assessore cosa risponderà in merito al collega Virgili, quando dice: noi siamo ancora disponibili a verificare tutte le possibilità e gli spazi

percorribili per vedere di non costringerci a rinnegare un figlio, che potrebbe essere riconosciuto e potrebbe essere nostro. Perchè alcuni valori, alcuni principi di questa legge li ha accettati, condivisi dalle altre componenti politiche e non vorremmo trovarci sinceramente a doverci attestare in una difesa corretta, in una difesa di democrazia, attestare contro quell'art. 30 che verrebbe a sminuire completamente il significato di una legge di tanta importanza.

Questo ho voluto in particolare sottolineare, nell'estremo tentativo di qualificarci in maniera diversa rispetto ad altri momenti, che forse non hanno ottenuto quell'impegno che ha ottenuto un provvedimento del genere. Giustamente, devo ribadirlo anche da parte nostra, non accettiamo di dover rispettare, quando fa comodo in particolare a qualche parte, i limiti posti dalle legislazioni delle leggi quadro assunte a livello nazionale, ma di utilizzare anche per dare significato di specialità, di eccezionalità al nostro statuto di autonomia, senza doverci continuamente misurare e costringerci entro ambiti, che non sono propri di un ordinamento autonomistico come il nostro, che in fondo ci è stato dato, ci è stato riconosciuto, come tutto l'ordinamento regionalistico italiano, anche per creare una tensione positiva nell'ambito delle diverse realtà nazionali. Non possiamo accettare supinamente quello che è il limite posto dal Governo centrale al regionalismo; l'autonomia, in quanto tale, deve necessariamente contraddire se vuol trovare il meglio; possiamo ritornare al sistema di una volta. Noi crediamo, siamo fermamente convinti che la qualità dell'attività politica e legislativa di un ordinamento autonomistico speciale come il nostro si contraddistingua anche nel ricercare quel miglioramento che lo Stato, per i condizionamenti che tutti

conosciamo, non ha saputo e non sa dare alla propria legislazione. Ecco pertanto che non vedo e non vediamo possibilità di contemperamento, di riduzione, di rispetti, che non si pongono in questo momento; vediamo invece soiamente la necessità di escogitare, di trovare, di contemperare le eventuali rispettive esigenze. Le nostre sono quelle di ordine prettamente ed esclusivamente di democrazia e libertà che valgono a ridurre gli spazi per noi non praticabili dall'art. 30.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

Das Wort hat Herr Abgeordneter Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich glaube, es gibt keine Partei hier im Regionalrat, die nicht für die Gemeindeautonomie eintritt. Ausgehend von verschiedenen Weltanschauungen wird die Gemeindeautonomie als etwas Ursprüngliches angesehen. Gemeinde und Gemeindeautonomie bestanden bereits vor der höheren Regionalautonomie oder - bei uns - Provinzautonomie, selbstverständlich lange bevor der Staat entstanden ist. Besonders die Linke hat die Parole der Verteidigung oder der Wiederherstellung der Gemeindeautonomie auf ihre Fahne geschrieben. Ich sage Wiederherstellung der Gemeindeautonomie, weil heute noch, im Jahre 1978, unsere Gemeinden grundsätzlich nach dem faschistischen Gesetz vom Jahre 1934 leben, denn auch als wir, d.h. als der Regionalrat im Jahre 1963 eine Gemeindeordnung erließ, mußte er, was die autonomen Funktionen der Gemeinden betrifft, einfach auf das Staatsgesetz verweisen; er konnte diesbezüglich nichts ändern; er mußte auf das faschistische Gesetz verweisen, wo eben die sogenannten Pflichtausgaben der Gemeinden

aufgezählt werden; aus diesen Pflichtausgaben werden die Pflichtaufgaben abgeleitet, also gewissermaßen die Funktionen der Gemeinden. Es ist wohl ein Armutszeugnis und einer der Gründe, woraus sich die heutige Lage Italiens erklärt, daß man seit 1945 oder, sagen wir, seit 1948, in 30 Jahren, nicht imstande war, die Gemeindeautonomie gemäß Artikel 128 der Verfassung wiederherzustellen. Deswegen verstehe ich die Linke nicht, die sich da für einen Sub-Körper schlägt, innerhalb dieser noch nach dem faschistischen Gesetz geregelten Gemeinden, die noch keine echte Autonomie haben. Warum schlägt man sich nicht für die Gemeindeautonomie als solche zuerst, um dann zu sehen, ob diese Sub-Körperschaften, diese Sub-Einteilungen noch einen Sinn haben. Es wäre doch viel logischer, daß man sagt: Zuerst soll das faschistische Gesetz vom Jahr 1934 abgeschafft werden, sollen die autonomen Funktionen der Gemeinden echt wiederhergestellt oder neu definiert werden und dann werden wir sehen, ob es in Großstädten solche funktionelle Dezentralisation braucht, ohne an der Gemeindeautonomie als solcher wieder von unten zu rütteln. Ja, der beste Beweis für das, was ich sage, ist...

PRÄSIDENT: Prego non interrompere, Consigliere Virgili!

BENEDIKTER (S.V.P.): Einen Moment! Am 16. Jänner 1978 hat die Regierung — es ist ja dieselbe Regierung im Grunde, nicht wahr, sie war am 16. Jänner von euch unterstützt und sie ist heute von euch unterstützt — im Auftrag dieser Koalition den Gesetzentwurf Nr. 1098 beim Senat über die Ordnung der örtlichen Autonomien, "Ordinamento delle autonomie

locali", der offiziell vorliegt, eingebracht, wo das erste Mal, ich möchte sagen, ein tauglicher Versuch unternommen wird, die Gemeindeautonomie echt wiederherzustellen und wo die Funktionen der autonomen Gemeinde aufgezählt werden, und zwar, ich möchte sagen, echte Funktionen, nicht nur irgendwelche Verwaltungsrichtungen. Diese Funktionen, wie sie hier in diesem Gesetzentwurf aufgezählt sind, bilden auch Gegenstand der Gesetzgebungszuständigkeit der Region. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt — und ich wünsche, daß es bald in Kraft trete, auch wenn das Parlament bisher, vielleicht wegen der Krise, aber inzwischen — seit Beilegung der Krise — ist ja wieder Zeit vergangen, den Gesetzentwurf noch nicht richtig in Angriff genommen hat, — dann muß die Region eben eine neue echte Gemeindeordnung verabschieden und selbstverständlich diese Funktionen, so wie sie hier umschrieben sind, dann auch übernehmen.

Hier in diesem Gesetzentwurf befindet sich lediglich zweimal ein Hinweis, daß es dann auch sogenannte "minori circoscrizioni comunali", solche Viertelräte, wie wir sie nennen, geben könne, aber sie sind hier nur angedeutet. Warum wohl? Das muß doch einen Grund haben. Nicht nur, um die Verfassung als solche einzuhalten, denn auch im Staatsgesetz vom 8. April 1976, Nr. 278, heißt es im Artikel 1: "Bis zum Inkrafttreten einer neuen Ordnung der örtlichen Autonomien" (Gemeinden und Provinzen), also bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes, soll diese Beteiligung in Form von Viertelräten geregelt werden. "Bis dort", heißt es; im Artikel 1 ist eigens der Vorbehalt enthalten, "bis zum Inkrafttreten der neuen Ordnung der örtlichen Autonomien", um die Beteiligung des Volkes an der Verwaltung der

örtlichen Gemeinschaft zu fördern, können die Gemeinden beschließen usw.. Also der staatliche Gesetzgeber selber hat es gespürt, hat das Gefühl gehabt, daß die Wiederherstellung einer echten Gemeindeautonomie gemäß Artikel 128 der Verfassung, mit diesem Zwittergebilde nicht gut vereinbar ist. Ich behaupte, daß dieses Zwittergebilde eben mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Übrigens wir haben ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes über denselben Versuch, mit Regionalgesetz, mit sizilianischem Regionalgesetz dasselbe einzuführen, was dann mit Staatsgesetz eingeführt worden ist. Im großen und ganzen ist es dasselbe. Was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt? Er hat nicht nur gesagt: Du, Region Sizilien, bist nicht zuständig, das ist nicht nur ein gewöhnlicher Grundsatz eines Staatsgesetzes, sondern ein grundlegendes Prinzip und da darf die Region Sizilien trotz ihrer primären Gesetzgebung diese Viertelräte nicht einführen, sondern das ist, wenschon, dem Staat vorbehalten, sondern der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Urteil auch gesagt — und ich beantrage, daß, bevor wir etwa weitergehen, sowohl dieser Gesetzentwurf als auch das Verfassungsgerichtsurteil bis zum nächsten Mal verteilt werden —: Wenn im Zuge einer Dezentralisierung, wie immer, neue territoriale Einteilungen innerhalb einer Gemeinde getroffen werden und innerhalb dieser Einteilungen ein Rat gewählt wird, der dann Verwaltungsfunktionen ausüben soll, dann ist das ein neuer politischer Körper und der muß dann eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Praktisch entsteht eine neue Gemeinde; wenn es nicht Gemeinde ist, ja, dann darf es eigentlich gar nicht entstehen. Die Verfassung sieht Gemeinden und Provinzen vor. In einer Kannvorschrift sieht sie ferner vor, daß zwischen den

Gemeinden und Provinzen, auf einer Zwischenebene, noch einmal ein Bezirk, ein Körper, eine Verwaltungsorganisation entstehen kann zur Ausübung lediglich von Verwaltungsbefugnissen, also nicht durch Wahl. Jetzt kommt man, nimmt etwas im Widerspruch zur Gemeindeautonomie vorweg und schafft eine Verwaltungsebene unterhalb der Gemeinde durch Wahl, ja, wie gesagt, einen neuen politischen Körper. Wie der Verfassungsgerichtshof bemerkt, müßte er auch eine politische Persönlichkeit, eine öffentliche Rechtspersönlichkeit haben, etwas, was in der Verfassung — wenn es nicht eine neue Gemeinde ist — gar nicht vorgesehen ist. Die Verfassung sieht hingegen ausdrücklich vor, daß die Zwischenebene, wenn man von der Provinz, von der Region, vom Staate her auf eine übergemeindliche Ebene, nämlich auf die Bezirke, die Berggemeinschaften, die sogenannten Kompensorien dezentralisieren will, keine gewählte Körperschaft, kein gewählter politischer Körper sein soll, sondern nur eine dezentralisierte Verwaltung ausüben kann.

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß dieses Staatsgesetz als solches mit der Verfassung nicht vereinbar ist. Der beste Beweis dafür ist die Neufassung der Gemeindeordnung, wo das erste Mal der Versuch unternommen wird, die autonomen Funktionen der Gemeinden als solcher festzusetzen. Deswegen kommen wir in diese Widersprüche, in die ihr euch verstrickt. Wenn ihr sagt, der Artikel 30 sei im Widerspruch zum Konzept des Gesetzes, so mag das ohne weiteres stimmen. Sicher ist er im Widerspruch zu diesem Konzept, das wiederum im Widerspruch zur Gemeindeautonomie ist und damit auch zu den Bestimmungen unseres Autonomiestatutes, welche im Rahmen der Gemeindeautonomie, ebenso wie im Rahmen der Provinzauto-

nomie, das Recht auf die verhältnismäßige Vertretung der Volksgruppen in diesen politischen Körperschaften sichert. Es ist das Ganze im Widerspruch! Aber den Widerspruch müßt ihr als erste anerkennen, nämlich gerade in unserer Region und in der Provinz Bozen, wo die Gemeindeautonomie — so wie die Provinzautonomie und Regionalautonomie — mit verfassungsrechtlichen Bestimmungen für eine echte Vertretung der Volksgruppen verbunden ist, echte Vertretung in dem Sinn, daß nur die echt gewählten Vertreter und deren Körperschaft, die also, entsprechend der Wahl, das Volksgruppenverhältnis, so wie es die Wahl ergibt, widerspiegelt, echte Verwaltungsbefugnisse ausüben dürfen. Das ist der Grundsatz. Und deswegen ist das ganze Gesetz als solches hier nicht anwendbar. Ihr selber habt ja anerkannt, daß es nicht anwendbar ist.

Wenn man schon von Volkssouveränität spricht, dann müßte man schon zuerst die Gemeindeautonomie wiederherstellen, wie gesagt, wie es dieser Regierungsentwurf unternimmt, und nicht eine nicht autonome Gemeinde, wie sie heute noch besteht, in Körperschaften aufspalten, die weder Fisch noch Fleisch sind, auch wenn sie gewählt werden; denn wenn sie gewählt werden und wenn sie Befugnisse ausüben, dann müssen sie auch für sich bestehen und nicht Anhängsel der Gemeinde sein.

Im Regierungsentwurf heißt es zum Beispiel im Artikel 3: Die Gemeinden und die Provinzen sind Körperschaften, die unmittelbar vom Volk beauftragt sind. "I Comuni e le Province sono enti di diretta investitura popolare". Ja, wenn also die Gemeinde wirklich das sein soll — was ihr auch immer in eurer Verteidigung der Gemeindeautonomie behauptet habt —, dann

kann es ein solches Zwitterding nicht geben. Dann gibt es eben wieder kleinere Gemeinden — da zerteilen wir Bozen in mehrere Gemeinden, zerteilen wir Trient, die beiden größeren Städte, die den Namen zwar nicht von Großstädten verdienen, aber immerhin Städte um die 100.000 Einwohner sind, in mehrere Gemeinden — so wie es vor 60 Jahren gewesen ist. Dann haben wir eben diese Ens, diese Körperschaften, die unmittelbar vom Volk beauftragt sind und haben nicht Dinge, die weder Fisch noch Fleisch, die reine Zwittergebilde sind.

Der Regierungsentwurf wiederholt, etwas mehr ausgeführt, was die Vefassung sagt: Die Gemeinden sind autonome Körperschaften im Rahmen der Grundsätze dieses Gesetzes und beteiligen sich als demokratische Gliederungen der Republik bei der Verwirklichung der verfassungsmäßigen Zielsetzungen, der moralischen, zivilen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Hebung der Bürger. Ja, wenn das die vornehmste, die ursprünglichste und sozusagen vorrangige Aufgabe der Gemeinde ist, dann verstehe ich nicht, warum man dann diese Gemeinde wiederum zergliedern will, wobei die Verantwortung letzten Endes doch bei der Gemeinde verbleiben muß, nicht wahr, und wie diese Gebilde, die zwar gewählt sind, und als solche eben die Volkssouveränität beanspruchen können, im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen nur der einzigen Gemeinde, eine echte Verantwortung ausüben können.

Dieser Regierungsentwurf über die Wiederherstellung der autonomen Gemeinden dürfte ja heuer in Kraft treten. Dadurch wird dieses Gesetz überholt. Ich beantrage, daß dann — wenn dieser Entwurf in Kraft tritt — das Ganze neu überlegt werde, weil wir tatsächlich im Widerspruch zur Verwirklichung des Artikels

128 und 129 der Verfassung stehen.

Wenn man schon von Volkssouveränität spricht — ich begreife nicht, warum auf der einen Seite man uns nicht verstehen will, wenn wir sagen, die Gemeinde ist die Trägerin eben dieser Volkssouveränität und es kann diese Souveränität nicht in Körper aufgespalten werden, die dann letzten Endes rechtlich gar nicht zu Trägern gestempelt werden können — und man spricht eben von anderen Trägern des Volkswillens — siehe Gewerkschaften —, aber warum sträubt man sich dann gegen die Durchführung des Artikels 39 der Verfassung? Auf der einen Seite sei es ein Skandal, wenn wir uns diesen Viertelräten widersetzen, auf der anderen Seite sträubt man sich dagegen, daß der Artikel 39 der Verfassung endlich durchgeführt wird, daß es eine Durchführungsgesetzgebung hinsichtlich des Gewerkschaftsrechtes gebe, wo dann die Gewerkschaften, wenn sie ihren Mitgliederstand nachweisen müssen und entsprechend ihrem registrierten Mitgliederstand einen Organismus bilden, tatsächlich befugt sind, demokratisch befugt sind, auch Kollektivverträge abzuschließen. Nein, das ist absolutes Tabu; das darf nicht sein; dieser Artikel der Verfassung darf nicht durchgeführt werden. Ich meine, wenn man schon die Demokratie ernst nimmt, dann muß man sie überall ernst nehmen.

Im Regierungsentwurf ist dann die Rede davon, daß die Verwaltungsprozeduren gewissermaßen demokratischer gestaltet werden können aber nicht dadurch, daß anstelle einer Versammlung und eines Ausschusses, einer "assemblea" in einer Stadt mit 100.000 Einwohner, etwa fünf Versammlungen treten. Damit habe ich, was den Verwaltungsvorgang betrifft, die Verwaltung dem Bürger gar nicht nähergebracht, denn die Versammlung als solche, die "assemblea", nicht

wahr, kann trotzdem nicht verwalten, kann immer nur grundsätzliche, allgemein gehaltene Beschlüsse fassen. Wenn ich den Verwaltungsvorgang volksnäher machen will, dann muß ich etwa vorschreiben — und das betrifft die Verwaltungsprozedur, den Verwaltungsvorgang, "procedimento amministrativo". —, daß bei diesen Vorgängen jeweils etwa die interessierten Gruppen gehört werden. Der Verwaltungsvorgang wird dann komplizierter, aber ich glaube, damit ist dem Bürger mehr geholfen, als wenn statt einem Gemeinderat in Bozen, fünf sogenannte Gemeinderäte sind, wobei letzten Endes, wie wir wissen, doch wieder nur die Gemeinde als solche die Trägerin der letzten Verantwortung sein kann.

Wie halten wir es dann, wenn es Viertelräte geben soll, die gewählt sind, die aktive Verwaltungsbefugnisse ausüben? Dann soll es die Gemeinde geben, nicht wahr, das heißt die Gemeinde soll bleiben, hoffe ich, dann soll es übergemeindliche Zusammenschlüsse auf Bezirksebene geben, Provinzen, Regionen usw. Ich weiß, von seiten der Linken steht man auf dem Standpunkt, daß entweder die Provinzen oder die Bezirke, "mandamenti", abgeschafft werden, nur eines von beiden soll weiterbestehen. Entweder sollen die Provinzen abgeschafft werden oder es soll keine Bezirksgemeinschaften geben, aber beides ist eben nicht tragbar; beides ist zu kompliziert, auch zu aufwendig selbstverständlich. Dann glaube ich, ist auch eine eigene Körperschaft unterhalb der Gemeindeebene, die, wenn sie echte Verwaltungsbefugnisse ausüben soll, auch wieder einen Apparat haben muß, denn sonst ist das kein Volkswille, der hier zum Tragen kommt, nicht tragbar. Also entweder oder. Wenn also die Provinzen abgeschafft werden sollen oder — wie es der Regierungs-

entwurf vorsieht — die Provinzen bleiben, aber die Komprensorien, die Bezirke werden abgeschafft — anstatt 90 Provinzen in Italien gibt es dann etwa 150 Provinzen, die den Komprensorien, den Bezirksverwaltungsgemeinschaften gleichgesetzt sind — dann braucht man nicht die Verfassung abzuändern und die Provinzen werden irgendwie degradiert, aber sie bleiben doch verfassungsrechtlich, in ihrer Autonomie geschützte Körperschaften eben auf Bezirksebene, was auch einen Sinn hat, meiner Ansicht nach. Dann haben wir Gemeinde, Bezirk und Region, bei uns Provinz und es ist Dezentralisierung genug, wenn wir der Gemeinde echt...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): ... Wenn Sie ignorieren, daß es in der Provinz Bozen eine deutsche Mehrheit gibt, bitte! Wenn Sie das ignorieren, dann mag das stimmen. Wenn sie dafür sind, daß das Trentino als Bezirksgemeinschaft in die Region Venetien einverleibt wird, bitte das wäre in Ihrer ...

PRÄSIDENT: Non interrompa, Consigliere Virgili, lasci finire!

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn wir bedenken, die Provinz Bozen hat 116 Gemeinden, das Trentino etwa 230 Gemeinden, glaube ich, ...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): ... Also das Trentino hat mehr als 100 Gemeinden mehr als Südtirol und ich weiß, ihr seid der Ansicht, daß es zu viele sind, daß viele Gemeinden zu einer lebensfähigen, verwaltungsfähigen, sinnvollen Ge-

meinde vereinigt werden sollten, so daß das, was hier in diesem Gesetz beantragt wird, wenn es nicht nur für die Stadt Trient gelten soll, eben ein Unsinn ist für unsere Verhältnisse, ich glaube auch für eure Verhältnisse noch weniger zutrifft als für unsere, was die größeren Gemeinden betrifft.

Ich glaube, wir hätten uns mit dieser Art von Dezentralisierung hier im Regionalrat der Region Trentino-Südtirol nie beschäftigt, wenn nicht das Staatsgesetz als solches gekommen wäre, das auch nach eurer Auffassung nicht automatisch in Kraft treten konnte, obwohl es eine Sache regelt, die in der regionalen Gemeindeordnung nicht geregelt ist. Warum? Weil es gegen Grundsätze, Organisationsgrundsätze verstößt, die eben bei uns verfassungsrechtlich von Gewicht sind.

Deswegen bin ich der Ansicht, daß dieser Gesetzentwurf zurückgezogen werden sollte, abgewartet werden sollte, ob der Regierungsentwurf über die Wiederherstellung der Gemeindeautonomie, über die Abschaffung des faschistischen Gemeindegesetzes, heuer noch zum Tragen kommt, um dann zu sehen, ob im Rahmen dieser Grundsätze, die der republikanischen Verfassung entsprechen, es dann noch notwendig ist, einen solchen Gesetzentwurf in unserer Region, ganz besonders in der Provinz Bozen, überhaupt zu verabschieden. Ich bin jedenfalls der Ansicht, daß es nicht tragbar ist in der Provinz Bozen, wo der Grundsatz besteht, daß die Gemeinden Ausdruck der ethnisch zusammengesetzten Bevölkerung sein sollen, eigene Körper zu bilden, es sei denn, daß man ihnen Rechtspersönlichkeit verleiht, erstens, und zweitens, wenn trotzdem solche Gebilde vom Gemeinderat ernannt werden, eben diese Gebilde auf keinen Fall, weil es ein absoluter

Widerspruch wäre, aktive Verwaltungsbefugnisse ausüben können.

(Credo che non vi sia un unico partito in questo Consiglio che non si batta per l'autonomia comunale. Partendo dalle varie ideologie l'autonomia locale è considerata un qualche cosa di primordiale. Il Comune e la relativa autonomia esistevano prima della superiore autonomia regionale, nel nostro caso provinciale, e naturalmente prima ancora dello Stato. Le sinistre soprattutto hanno scritto la tutela o meglio la ricostituzione dell'autonomia sui propri vessilli. Dico ricostituzione dell'autonomia comunale, in quanto nell'anno 1978 i nostri Comuni si reggono fondamentalmente su leggi fasciste dell'anno 1934; lo stesso Consiglio regionale, approvando nel 1963 un ordinamento dei Comuni ha dovuto richiamarsi alla legge nazionale, per quanto riguarda le funzioni autonome dell'ente locale in parola; a tal proposito non è stato possibile apportarvi modifiche; dalle spese d'obbligo si deducono le funzioni obbligatorie e pertanto in certo qual modo le funzioni dei Comuni e questa è una prova di incapacità ed uno dei motivi dell'attuale situazione in tutta l'Italia, che dal 1945, o diciamo dal 1948, dunque in 30 anni non è riuscita a ricostituire l'autonomia comunale a sensi dell'articolo 128 della Costituzione. Per questi motivi non comprendo le sinistre, che si battono per un organo subordinato nell'ambito dei Comuni, che si reggono ancora su una legge fascista e non posseggono una vera e propria autonomia. Perché non si vuole prima insistere sull'autonomia locale come tale e poi esaminare, se sia il caso di creare organi subordinati, questa sottodivisione? Sarebbe più logico abrogare la legge fascista dell'anno 1934, ricostituire e

riaffermare le funzioni autonome dei Comuni e quindi decidere, se dopo tutto questo nelle grandi città si renderà ancora necessario simile decentramento funzionale, senza peraltro scuotere nuovamente alla base l'autonomia. La migliore prova di quanto affermo....

PRESIDENTE: Prego non interrompere, consigliere Virgili!

BENEDIKTER (S.V.P.): Un momento! Il 16 gennaio 1978 il Governo centrale — in sostanza è sempre lo stesso che ha oggi come al 16 gennaio il nostro appoggio — dunque ripeto il 16 gennaio 1978 il Governo ha presentato al Senato, su incarico dell'attuale coalizione, il disegno di legge n. 1098 concernente "l'ordinamento delle autonomie locali", che rappresenta il primo tentativo valido di ricostituire veramente l'autonomia comunale, in cui si indicano le funzioni autonome dell'amministrazione locale e vorrei dire vere e proprie funzioni e non soltanto qualche atto amministrativo. Queste funzioni, come indicate nel menzionato disegno di legge, formeranno pure oggetto della competenza legislativa della Regione. Se tale legge entrasse in vigore — mi auguro che divenga presto operante, anche se il Parlamento ne ritarda forse l'approvazione per la crisi, ma dalla relativa ricomposizione è già trascorso molto tempo e finora non se ne è occupato seriamente — la Regione dovrebbe emanare un nuovo ordinamento, recependo naturalmente queste funzioni qui definite.

Nel presente disegno di legge si trovano due distinte indicazioni circa la possibilità di istituire anche cosiddette "minori circoscrizioni comunali", dunque consigli di quartiere, come noi li definiamo. Si tratta in ogni caso di un semplice

accenno, che trova la propria motivazione non solo nel rispetto della costituzione, ma anche nell'articolo 1 della legge nazionale 8/4/1976, n. 278, che prevede fra l'altro: "Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali (comuni e province), dunque fino all'entrata in vigore della summenzionata legge, la partecipazione va regolamentata sotto forma di consigli di quartiere. L'articolo 1 prevede pertanto la riserva, ripeto, "fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, "e quindi per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della comunità locale, i Comuni possono deliberare ecc. Il legislatore nazionale stesso ha la sensazione che la ricostituzione della vera autonomia locale a sensi dell'articolo 128 della Costituzione, mal si concilia con questo ermafroditismo. Ripeto pertanto la mia affermazione che questo ermafroditismo non è compatibile con la Costituzione. Del resto esiste una sentenza della Corte costituzionale concernente il tentativo da parte della Regione Siciliana di introdurre in sostanza quanto prevede la vigente legge nazionale. La Corte in parola non si è limitata a dichiarare la incompetenza in materia della Regione menzionata, illustrando nella fattispecie non trattarsi di una semplice massima di una legge dello Stato, ma di un principio fondamentale e che pertanto la Regione Siciliana non poteva legiferare in materia, nonostante la sua competenza primaria, essendo questa prerogativa dello Stato, ma fece pure un'altra enunciazione e prego che prima di proseguire con la trattazione sia distribuita la legge e tale sentenza. La Corte costituzionale infatti afferma che nell'ambito di un decentramento, qualunque sia la suddivisione territoriale nell'interno del Comune, per la quale si dà luogo ad elezioni di

Consigli, si crea un nuovo organo, al quale va dato una propria responsabilità giuridica. Praticamente si costituisce un nuovo Comune e se tale non è non ha ragione di esistere. La Costituzione prevede Comuni e Province. Un'altra norma contiene inoltre la facoltà di creare un circondario, un organismo infrastrutturale tra Comune e Provincia, dunque un'organizzazione amministrativa per l'esercizio di funzioni amministrative alle quali non si prepongono cariche elettive. Ora si intende porsi in contraddizione con l'autonomia locale, creando a livello amministrativo in subordinazione al Comune un'organizzazione amministrativa elettiva e pertanto, ripeto, un nuovo organo politico. Come osserva la Corte costituzionale questo dovrebbe avere una personalità politica, giuridica, dunque un qual cosa che non è neppure contemplata dalla nostra Costituzione, non trattandosi di un nuovo Comune. La costituzione invece prevede espressamente che, volendo creare la Provincia, la Regione o lo Stato, un livello intercomunale, e decentrare i cosiddetti comprensori alle circoscrizioni, alle comunità montane, questi non possono essere organi elettivi, ma possono soltanto esercitare una amministrazione decentrata.

Insisto nella mia affermazione che la legge nazionale in parola non è compatibile con la Costituzione. La migliore prova ci viene fornita dalla stesura del nuovo ordinamento dei Comuni, che contiene il primo tentativo di stabilire le funzioni autonome dei Comuni come tali. Questi sono i motivi che ci spingono verso quelle contraddizioni, in cui voi vi impigliate. Se affermate che l'articolo 30 contrasta con il concetto della legge, avete anche ragione. Certamente contrasta, ma questo stesso concetto cozza a sua volta contro l'autonomia comunale e

pertanto anche contro le norme del nostro statuto di autonomia, che garantisce nell'ambito della autonomia comunale e provinciale il diritto alla rappresentanza proporzionale dei gruppi etnici in seno a questi organi politici. Tutto si trova in contraddizione. Dovreste voi riconoscere per primi il contrasto proprio nella nostra Regione, nella Provincia di Bolzano, in cui l'autonomia locale — come quella provinciale e regionale — è vincolata, con norme costituzionali, alla vera e propria rappresentanza dei gruppi etnici, nel senso che soltanto i rappresentanti veramente eletti ed i relativi enti, che rispecchiano la proporzionale etnica, possono esercitare le vere funzioni amministrative. Questo è il principio, per cui la legge come tale nel nostro caso non è applicabile, come del resto voi stessi avete riconosciuto.

Prima di parlare di sovranità popolare, si dovrebbe ricostituire l'autonomia comunale, come è previsto dal disegno di legge governativo, anzichè suddividere un Comune non autonomo in organi, che, pur essendo elettivi, non fanno nè di pesce, nè di carne; siccome i relativi membri vengono eletti per esercitare funzioni amministrative, detti organi devono esistere per loro stessi e non essere un'appendice del Comune.

L'articolo 3 del progetto governativo prevede ad esempio: I Comuni e le Province sono enti di diretta investitura popolare. Orbene, se il Comune deve essere veramente quanto voi propalate nella vostra difesa a favore dell'autonomia locale, un simile ermafroditismo non può esistere. Dovremmo limitare i Comuni nella loro estensione territoriale, Bolzano e Trento dovrebbero essere smembrati in più amministrazioni comunali e pertanto le nostre città maggiori, che non sono metropoli, ma che contano comunque 100.000 abitanti, verrebbero

riportate alla situazione di 60 anni fa. In tal modo si darebbe luogo a enti di investitura diretta da parte del popolo e non a strutture, ripeto, che sanno di ermafroditismo.

Il disegno governativo ripete in modo più dettagliato quanto afferma la Costituzione: I Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi di questa legge e partecipano come struttura democratica della Repubblica alla realizzazione delle finalità costituzionali, cioè all'elevazione morale, civile, culturale, sociale ed economica dei cittadini. Se questo è il compito più nobile, primordiale e per così dire prioritario, non vedo motivo di smembrare l'istituto Comune, sul quale deve ricadere l'intera responsabilità e non comprendo come simile struttura, espressa sì elettivamente e che come tale può reclamare la sovranità popolare, possa esercitare una responsabile funzione nell'ambito del Comune, mantenendo esso una simile struttura.

Il progetto governativo sulla ricostituzione dell'autonomia locale dovrebbe entrare in vigore entro l'anno, superando la presente legge e propongo pertanto che alla sua entrata in vigore l'intera problematica venga ristudiata, trovandoci noi in reale contrasto con gli articoli 128 e 129 della Costituzione.

Si parla molto di sovranità popolare e pertanto è inspiegabile che da una parte non si vuole comprendere il nostro punto di vista, che il Comune rappresenta questa sovranità popolare, che non può essere smembrato in organismi, i quali infine giuridicamente non possono essere dichiarati rappresentanti di tale sovranità — vedi organizzazioni sindacali —, ma perchè quindi ci si oppone alla attuazione dell'articolo 39 della Costituzione? Da una parte si grida allo scandalo, se ci opponiamo a

questi consigli di quartieri, mentre dall'altra non si vuole che si attui finalmente l'articolo 39 della Costituzione e ci si oppone alle norme di attuazione concernenti il diritto sindacale, che permetterebbero alle organizzazioni testè menzionate, documentando le loro aderenze, a rappresentare un organismo sulla base del numero degli iscritti ufficialmente registrato e di stipulare democraticamente anche contratti collettivi. Questo sembra essere un assoluto tabù per cui a tanto non si deve giungere e questo articolo della Costituzione non va attuato. Ritengo che una seria considerazione della democrazia richiede serietà sotto ogni aspetto.

Dal disegno di legge governativo risulta inoltre che le procedure amministrative potranno essere in certo qual modo organizzate più democraticamente, ma non nel senso che in una città di 100.000 abitanti una Giunta o comunque un'assemblea possano essere sostituite da 5 consessi. In tal modo, per quanto concerne la menzionata procedura, non accosto l'amministrazione al cittadino, in quanto l'assemblea come tale non può amministrare, ma soltanto approvare delibere generali e di massima. Volendo quindi avvicinare l'amministrazione al cittadino, devo per forza di cose prevedere che nel procedimento amministrativo vengano inseriti i gruppi interessati. Il procedimento in parola si complica certamente, ma ritengo che tanto sia più interessante per il cittadino dell'istituzione, ad esempio, a Bolzano di 5 consigli comunali, anzichè uno, essendo poi in definitiva il Comune il vero responsabile.

Come faremo a gestire la nuova situazione, se i consigli di quartiere eletti, dovranno esercitare attivamente funzioni amministrative? I Comuni dunque dovrebbero rimanere, almeno spero, ed

accanto a questi dovrebbero funzionare strutture intercomunali a livello mandamentale, Province, Regioni ecc. Conosco l'opinione delle sinistre, che intendono abolire le Province o i mandamenti, essendo ambedue queste strutture insostenibili, in quanto insieme danno luogo ad una procedura troppo complicata e sono naturalmente dispendiose. Ritengo inoltre che, creando un ente subordinato al Comune, che è chiamato ad esercitare funzioni amministrative, questo dovrebbe disporre di un proprio apparato, altrimenti la volontà popolare non troverebbe la necessaria espressione. Se quindi le Province vanno abolite o, come prevede il disegno governativo, i comprensori, i mandamenti, l'Italia conterebbe in tal caso 150 Province, anziché 90, che verrebbero poi declassate a comprensori, a mandamenti amministrativi e per fare tanto non occorre neppure modificare la costituzione, pur mantenendo la loro autonomia, come enti tutelati a livello comprensoriale, la qual cosa avrebbe, a mio avviso, anche un senso. Inoltre avremmo i Comuni, i mandamenti e le Regioni, nel nostro caso la Provincia, e pertanto il decentramento è sufficiente, se...

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): Se Lei ignora che in Provincia di Bolzano vive una maggioranza di lingua tedesca, prego! Se Lei ignora tutto questo, ha ragione. Se Lei è favorevole che il Trentino venga aggregato come comunità comprensoriale alla Regione Veneto, sarebbe nella sua...

PRESIDENTE: Non interrompa, Consigliere Virgili, lasci finire!

BENEDIKTER (S.V.P.): Se consideriamo che la Provincia di Bolzano è composta da 116 Comuni, il Trentino da 230, ritengo...

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.): ... dunque il Trentino supera l'Alto Adige di 100 Comuni e sono a conoscenza che voi stessi ritenete che siano troppi e che molti Comuni dovranno essere unificati in un Comune vitale, funzionale sotto il profilo amministrativo, per cui la presente proposta, se non è da intendersi limitata alla città di Trento, non ha alcun senso per le nostre e credo ancor meno per le vostre condizioni.

Sono convinto che mai come Consiglio regionale ci saremmo occupati di questo tipo di decentramento, se non fosse stato per l'entrata in vigore della legge nazionale, che anche secondo noi non può essere applicata automaticamente, sebbene disciplini una materia non contemplata dall'ordinamento regionale dei Comuni, poichè contrasta con i principi di organizzazioni, che per noi sono di capitale importanza sotto il profilo costituzionale.

Sono pertanto dell'avviso che il presente disegno di legge andrebbe ritirato in attesa dell'approvazione, forse anche entro quest'anno, della legge di iniziativa governativa, concernente la ricostituzione dell'autonomia locale, che abrogherebbe la vigente legge fascista, per poter poi decidere, se nell'ambito di questi principi, rispondenti alla Costituzione repubblicana, sarà ancor necessario approvare una simile legge nella nostra Regione e soprattutto in Provincia di Bolzano. Sono comunque dell'avviso che in Alto Adige sia insostenibile creare, per il principio che il Comune deve essere espressione etnica della popolazione, appositi enti con propria perso-

nalità giuridica e dato che simili strutture sono nominate dal Consiglio comunale, non possono in nessun modo esercitare funzioni amministrative, queste rappresenterebbero una contraddizione.)

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Bisogna riconoscere che questo disegno di legge ha suscitato un grosso dibattito; i provvedimenti di legge presentati hanno suscitato un grosso dibattito, perchè il tema è veramente uno di quei temi impegnativi, che interessano e preoccupano tutti coloro che hanno a cuore le sorti della partecipazione dei cittadini. Lo testimonia la presenza di 16 interventi oltre alla replica dei presentatori. Io cerco di rispondere su alcuni punti di carattere generale e su alcuni punti di carattere particolare, riservandomi poi di prendere in esame, prima della discussione articolata, le proposte che il cons. Avancini ha fatto di modifica dei diversi articoli.

Mi dispiace dover constatare che un'ombra è stata gettata su questa discussione ed è la contrapposizione, direi quasi, di carattere etnico sull'art. 30. Se da parte dei consiglieri che hanno fatto opposizione ci fosse stato forse quell'atteggiamento che avevano avuto in commissione, avremmo evitato questa impressione. Parlo di impressione; può darsi che mi sbagli, perchè in una legge così, che dovrebbe trovare l'accordo di tutti i gruppi, salvi naturalmente i diritti di carattere etnico del gruppo di lingua tedesca e del gruppo di lingua italiana, in una legge che dovrebbe trovare così largo consenso, stona, direi, in un certo senso, questa è la mia impressione, il richiamo a principi della parità

dei cittadini nel diritto al voto; è messo quasi in contrapposizione a quelle che sono le norme contenute nello statuto e le richieste formalmente avanzate da un gruppo etnico, che se in questo momento è stato il gruppo di lingua tedesca, che in Giunta e in commissione ha sollevato i problemi dell'art. 61 e degli altri articoli, nulla vieta che questo stesso argomento potesse essere avanzato dall'altro gruppo, quello di lingua italiana, perchè è un principio a rispetto del gruppo. Ciò premesso, alcune cose preliminari dovrei dire a proposito di democrazia rappresentativa e partecipazione. Una caratteristica della nostra democrazia è di essere rappresentativa; gli organi rappresentativi vengono eletti mediante elezioni libere, ci sono anche dei casi di democrazia diretta, ma sono molto modesti nella nostra forma democratica; per esempio il referendum, per esempio l'iniziativa legislativa popolare. Il sistema democratico scelto dalla Costituzione, perchè non l'abbiamo inventato noi, il nostro partito o altri partiti, dalla Costituzione, alla quale noi tutti ci richiamiamo, sembra il migliore dal punto di vista democratico, però non garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica lungo tutto l'arco della legislatura. Si limita anche nei comuni, oltre che nelle province, nelle regioni e allo Stato, alla partecipazione alle elezioni ogni 5 anni; resta un vuoto per lunghi periodi anche se questi periodi possono essere formati talvolta da interventi molto vivaci su provvedimenti che riguardano la vita comunale, come può essere per esempio l'approvazione del piano regolatore che tocca direttamente molti cittadini nel loro interesse personale. Il problema allora è di far partecipare i cittadini alla vita della comunità, attraverso una completa, però, e disciplinata partecipazione, attraverso un com-

pleto e disciplinato inserimento nella formazione anche degli atti più importanti del comune e degli atti che riguardano un determinato quartiere. E ciò si può ottenere in diversi modi, per esempio tenendoli informati anche degli atti preparatori; cioè, prima di chiedere un parere ai cittadini sarebbe bene dire anche quello che è stato l'iter di un piano regolatore, di un programma di fabbricazione, di un programma di zona. Chiedendo il loro parere talvolta si può ottenere questa partecipazione; talvolta delegando ai cittadini, riuniti però in una organizzazione, in una istituzione, cioè nel consiglio circoscrizionale del quartiere, alcuni compiti del comune quali possono essere la gestione di determinati servizi sociali oppure di determinati servizi di istituto, servizi di carattere anagrafico, rilascio di certificati ecc., però sempre mantenendo l'unità del comune. Ecco, questo è un punto che forse non è emerso sufficientemente dalla discussione; l'unità del comune è fuori discussione, il comune agisce tramite i suoi organi, ma resta sempre l'unità del comune e tra questi organi ci sono anche i consigli circoscrizionali. Ecco, allora, che superare i caratteri di una democrazia che talvolta può essere formale è lo scopo del decentramento e della partecipazione, perchè la democrazia diventi sostanziale. Lincoln diceva: governo del popolo, per il popolo. Non sempre i termini coincidono; talvolta c'è il governo del popolo, non per il popolo ma solo per determinate classi; talvolta c'è il governo per il popolo, ma non del popolo, perchè manca la democrazia sufficiente nella elezione e viceversa. Il governo dovrebbe essere del popolo e per il popolo, dovrebbero tutti e due i termini corrispondere. Così diceva un vecchio statista che voi tutti conoscete: Lincoln.

Ora la vecchia Europa, pur avendo tutte le

caratteristiche di una vera democrazia, sta disinteressandosi purtroppo delle vicende dell'amministrazione pubblica ed è soddisfatta di aver raggiunto il diritto al voto e, attraverso questo diritto al voto, di poter cambiare anche le persone, sia a livello comunale come a livello politico. Nella stessa Inghilterra, che è considerata la patria della democrazia, c'è stato un grosso shock quando nel '75 alle elezioni comunali c'è stata una partecipazione media dei cittadini del 35 per cento, con delle punte minime che sono arrivate al 20 per cento; la questione ha impressionato un po' tutti non soltanto in Inghilterra, ma anche nel rimanente territorio europeo, tanto che il Consiglio d'Europa ha promosso inchieste sulla partecipazione popolare alla vita politica locale. Una conferenza dei ministri responsabili delle collettività locali c'è già stata ad Atene nel novembre del '76 e quest'anno proprio nel '78 ci sarà la stessa conferenza dei ministri a Stoccolma in settembre, che tratterà il decentramento amministrativo locale a livello di quartieri, la consultazione dei cittadini attraverso gruppi e associazioni, la partecipazione dei cittadini a mezzo referendum a livello locale. E gli stessi Stati generali dei comuni d'Europa, che hanno visto nel giugno scorso a Losanna migliaia di amministratori degli enti locali europei, hanno trattato specificatamente questo tema attraverso la relazione del sindaco di un paese vicino a Losanna, Dupont, proprio sul tema della partecipazione del decentramento, ed è stata una relazione interessante ma anche amara, perchè ha posto in rilievo come nelle diverse nazioni d'Europa non ci sia grande partecipazione di cittadini alla vita pubblica.

Risulta pertanto urgente la necessità di disciplinare la partecipazione dei cittadini alla

vita pubblica, di disciplinarla attraverso una legge, ed è questo lo scopo che ha raggiunto la legge 278 del '76, anche se ci sono state esperienze già in passato, c'è stato a Varenna un convegno di studi amministrativi nel '76 proprio sulla partecipazione popolare alla funzione amministrativa, dove ha presentato una relazione interessante il sindaco di Brescia Trebeschi che ha, per esempio, elencato anche la data di istituzione dei quartieri: al primo posto c'è Bologna nel '60, al secondo posto appare stranamente, stranamente e sorprendentemente direi, Trento in data 13 ottobre '64, quando dopo l'approvazione della legge n. 29, la legge sull'ordinamento dei comuni, sono stati istituiti i delegati del sindaco e le consulte per tutte le frazioni che sono 13 o 14. E poi giù, giù, ci sono comuni che oggi sono amministrati dai rossi, come ci sono comuni che oggi sono amministrati dai bianchi o che erano amministrati dai bianchi prima e dai rossi adesso. Insomma, un po' dappertutto, c'è stato questo lavoro, questa attività di istituzione dei quartieri, però sempre con regolamenti e sempre senza alcuna veste giuridica, fino a tanto che è venuta questa disciplina con la legge 278, la quale è stata frutto di un accordo politico dei partiti; ci sono stati 4 progetti di legge, lo accennava il cons. Virgili, e si è trovato l'accordo su questo testo.

Naturalmente è una legge a carattere generale che porta dei principi e che è stata immediatamente operante in tutto il territorio nazionale, salvo la Sicilia e la nostra regione. La Sicilia, che aveva fatto già una legge prima, legge poi rinviata dal Governo e passata alla Corte costituzionale, cassata dalla Corte stessa, ha rifatto la sua legge. E siamo quindi noi con la nostra legge, è dovere nostro quindi presentare al Consiglio regionale una proposta di legge perchè le popolazioni della

nostra regione e i consigli comunali, se vogliono avvalersi del decentramento e della partecipazione, si avvalgano entro i limiti della legge regionale, rispettando i principi della legge nazionale, perchè la nostra è competenza di carattere concorrente. Dicevo che si tendeva a dare, con questa legge, una base giuridica alle esperienze politiche fatte finora; si deve superare quelle forme di partecipazione popolare, come l'assemblearismo, che tanto spesso hanno creato confusione e che sono state talvolta espressione di gruppetti pieni di buona volontà magari, pieni di dinamismo anche, ma non di una partecipazione vera e propria dei cittadini di un quartiere.

Purtroppo la legge 278 non ha avuto una grande applicazione. Alla data del 1 gennaio di quest'anno risultano effettuate elezioni dirette nei comuni di Novara, di Arezzo, di Firenze, di Perugia, di Pistoia, di Como, di Cremona, di Livorno, di Aosta, cioè nove capoluoghi di provincia e 3 comuni non capoluoghi di provincia, Trevi, Madiano Comense e Tortona. Nelle altre città ci sono state elezioni indirette; a Cesena c'è stata recentemente una consultazione che però aveva carattere formale, perchè con la legge recentemente approvata sull'unificazione dei turni elettorali erano state abbinate le elezioni circoscrizionali con quelle comunali. A Milano c'è stata una lunga discussione in consiglio comunale, nel marzo di quest'anno, riportata dal giornale "Corriere della Sera", del 29 marzo: "Ultimatum della D.C. al Comune, elezione dei consigli di zona entro la fine di primavera". Qui la D.C. chiede che ci siano le elezioni al comune di Milano, amministrato come si sa dal partito comunista e dal partito socialista; la risposta è che non si intendono fare le elezioni dirette. A Siena, tolgo dal giornale del 25 gennaio del '78 — vengono nominati i consigli

di zona dal Consiglio comunale; "Quartieri imposti dall'alto" dice il titolo; viene presentata una mozione della D.C., che è stata poi respinta e che avrebbe voluto che nel comune di Siena si facessero le elezioni dirette. Non lo dico per far polemica, ma dico che tutto il mondo è Paese. Se qui si chiede in tutti i modi che ci sia in provincia di Bolzano la possibilità di scelta fra elezioni dirette e indirette, ci sono tante altre città nelle quali l'opposizione ha chiesto alla maggioranza D.C. o P.S.I. queste elezioni indirette e non sono state concesse.

A Monsummano, provincia di Pistoia, dall'ottobre del '77 il Consiglio comunale ha deciso l'elezione indiretta del Consiglio comunale, d'accordo però maggioranza e minoranza. Si è parlato di ritardo della presentazione della legge; il cons. Virgili ha detto polemicamente: arriviamo ventesimi fra tutte le regioni. Ora sia ben chiaro che non ci sono tante leggi quante sono le regioni; c'è una sola legge, più la legge dello Stato, più la legge siciliana. Ora vorrei far presente che la legge 8 aprile del '76 è stata pubblicata nel maggio e quindi è entrata in vigore in giugno e la Giunta regionale ha presentato il suo progetto il 24 marzo, cioè dieci mesi dopo l'entrata in vigore della legge statale, anche se è vero che il P.S.I. l'aveva presentata qualche mese prima ma il P.C.I. l'ha presentata il giorno prima. Ma il ritardo della trattazione di una proposta di legge presentata il 24 marzo del 1977 penso che nessuno vorrà addebitarlo alla Giunta regionale, la quale ha assolto il suo dovere nel momento in cui un anno fa ha presentato questa legge. E io devo dare atto dell'impegno, non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione, durante i lavori della commissione legislativa, come pure si deve riconoscere anche la disponibilità della maggio-

ranza, D.C.-S.V.P.-P.S.D.I., della Giunta cioè, a un testo unificato, avevamo accettato il principio del testo unificato, perchè volevamo veramente arrivare qui in una legge di questo genere, superate tutte le difficoltà, con il consenso di tutti. E lo sforzo ha portato a un certo frutto, se è vero che la maggior parte degli articoli sono stati approvati; rimangono dei dissensi, e questi dissensi non sono soltanto dell'art. 30, ma riguardano anche l'art. 5, riguardano anche l'art. 29. Io vorrei cercare di fissare alcuni punti fermi, pregiudiziali sulla natura del consiglio circoscrizionale, perchè, una volta che noi ci rendiamo conto quale è la natura del consiglio circoscrizionale, allora comprendiamo meglio anche il seguito della applicazione che è stata fatta nella legge, e che è stata approvata dalla commissione. Anzitutto si tratta di organi del Comune, e non sono nuovi enti locali. Lo ha messo in rilievo poco fa anche il cons. Benedikter nel suo intervento. La Costituzione all'art. 128 elenca quali sono gli enti autonomi: i comuni, le Province; non ci sono in quell'elenco i consigli circoscrizionali. La dottrina, che è uscita, che è venuta fuori dopo l'approvazione della legge 278, mi pare sia molto chiara al riguardo; vorrei citare alcuni testi, per esempio la relazione che ha fatto il prof. Nigro a un convegno svoltosi a Terni il 22 gennaio '77 per iniziativa del Centro italiano studi amministrativi, sezione umbra, laddove si dice: "la via più praticabile — parlando delle diverse teorie — è quella di qualificare i consigli e i loro presidenti, organi del comune, riconoscendo che si tratta di organi dotati nell'ambito del comune di una loro soggettività, una soggettività non meramente iterna".

Il prof. D'Onofrio, professore di diritto costituzionale all'università di Napoli, dice: "A

rafforzare la tesi della natura di organi e non di enti, sta anche la mera eventualità dei consigli di circoscrizione, la cui istituzione appunto è rimessa alla discrezionalità dei singoli comuni, che il regime degli atti dei consigli stessi è disciplinato dall'art. 14 della legge, gli atti amministrativi attivi dei consigli vengono imputati al comune e non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione degli organi del comune, i quali, in caso di dissenso, determinano comunque il contenuto dell'atto".

Nella nuova Rassegna c'è uno studio di Franco Stabili, il quale dice: "La legge 278 si è limitata a creare, in conformità a quanto previsto dall'art. 128 della Costituzione, nuovi organi comunali eventuali" — "eventuali", perchè si possono costituire o meno, e non necessari, e a fini esclusivamente di decentramento —, che vengono ad aggiungersi agli organi tradizionali previsti dalla legislazione anteriore". E sempre a quel convegno di Varena del settembre del '76, il prof. Virga, ordinario di diritto regionale, parlando della natura giuridica dei quartieri, diceva: "I consigli circoscrizionali sono organi del comune, con competenza territoriale circoscritta nell'ambito del territorio comunale". Ma anche la proposta di legge sulle autonomie, citata poco fa dal cons. Benedikter, la legge cioè sull'ordinamento delle autonomie locali 1098, all'art. 10, porta una notevole modifica della legislazione precedente, dice: "art. 10 — organi del comune: Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco. I comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30 mila abitanti, possono prevedere nei propri statuti un presidente del Consiglio comunale e un ufficio di presidenza, i cui componenti non devono far parte della Giunta.

Sono organi di decentramento comunale i consigli circoscrizionali, costituiti e regolati a norma della legge dello Stato, ultimo comma dell'art. 10."

Ecco, direi che questo ultima constatazione taglia la testa al toro su quella che potrebbe essere la disputa sul significato, sulla natura giuridica dei consigli circoscrizionali. I consigli circoscrizionali sono un modo attraverso il quale può venir modificata la organizzazione interna del comune, attraverso un decentramento; ma se vengono costituiti devono pur assumere un nome sotto l'aspetto giuridico delle ripartizioni delle funzioni, e questo nome non può essere altro che organi del comune.

E vengo adesso a parlare del tema più delicato, che è quello della applicabilità dell'art. 61, sul quale sono state spese tante parole e sul quale la parola più grave è stata detta dal cons. Virgili, quando ha detto che l'art. 30 costituisce un'applicazione aberrante dell'art. 61, parola consentita nel linguaggio parlamentare, che però ha un suo significato politico ed è in questo senso che occorre che ci chiariamo un po' le idee. Il 1° comma dell'art. 61 si riferisce a tutti gli enti pubblici territoriali e non; il II comma si riferisce solo ai comuni. La tesi che più volte ha portato il cons. Virgili, cioè che l'applicazione dell'art. 61 era fuori luogo, non ha trovato conferma negli approfondimenti che abbiamo fatto noi e che abbiamo fatto svolgere anche attraverso i nostri consulenti. Dice: l'art. 61 non è pertinente, concerne enti pubblici locali, diversi dal comune. Ecco, la nostra interpretazione è convalidata dall'interpretazione di tanti altri che hanno esaminato, approfondito questo tema. Mentre la prima parte dell'art. 61 si riferisce a tutti gli enti, comuni, non comuni, enti territoriali, ecc., la seconda chiaramente si riferisce ai comuni,

perchè di fatto parla della partecipazione di un gruppo etnico che abbia almeno due consiglieri alla Giunta. Ma non c'è dubbio che una legge di carattere generale come questa, che riguarda la partecipazione al decentramento e che lascia ampie potestà regolamentari al comune, debba assicurare il rispetto dell'art. 61. L'art. 61 è un qualche cosa che si pone in mezzo a noi, e che non possiamo nè dimenticare, nè trascurare; possiamo dire che non è pertinente una volta che abbiamo raggiunto la convinzione che i consigli circoscrizionali sono degli organi. Il testo dell'art. 61 è chiaro, lo conoscono tutti, è inutile ripeterlo; se siamo convinti che sono degli organi, deve essere applicata la stessa procedura che è prevista per gli organi del comune, in provincia di Bolzano, in virtù di norme particolari dello Statuto. E dicevo prima che il rispetto dell'articolo...

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):
No, un organo.

PRESIDENTE: Non fare interruzioni, prego!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' uno degli organi... Uno degli organi è il...

PRESIDENTE: Ma questa non è una spiegazione...

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... il sindaco, l'altro organo è la Giunta, l'altro organo è il consiglio circoscrizionale. E deve essere trattato il consiglio circoscrizionale, ove venga istituito, allo stesso modo come vengono trattati tutti gli altri organi del Comune. E il

rispetto dell'art. 61, come accennavo prima, non è un problema che riguarda solo il gruppo di lingua tedesca, ma riguarda anche il gruppo di lingua italiana; il fatto che l'abbia sollevato il gruppo di lingua tedesca non esclude che un domani lo possa sollevare, o avrebbe potuto essere sollevato dal gruppo di lingua italiana, perchè è proprio di rispetto della partecipazione. Ecco, questo è il punto.

L'art. 61 garantisce la partecipazione dei gruppi alla vita pubblica, e come tale è un articolo delicatissimo, che non può venire impunemente trascurato o superato. Il problema piuttosto è di vedere come rispettare il dettato statutario dell'art. 61. Qui devo dire che abbiamo esaminato anche noi diverse ipotesi, abbiamo fatto anche noi diverse possibilità, prendendo in esame anche quell'accenno che ha fatto, non so se il cons. Virgili o il cons. Ricci, alla legge che riguardava l'elezione del consigliere ladino; tutte le possibilità che potevano essere fatte per coterperare il metodo elettorale col rispetto delle elezioni dirette, col rispetto dell'art. 61. Ma abbiamo convenuto, — finora non abbiamo trovato altre possibilità — abbiamo dovuto constatare che nessuna ipotesi, nessuna soluzione può garantire la puntuale applicazione dell'art. 61 al di fuori delle elezioni indirette. La Giunta non ha preferenze per il metodo diretto o indiretto; la Giunta non ha fatto una scelta politica, ha solo tenuto conto dell'esistenza dell'art. 61 dello Statuto; prova di questo, cioè che la Giunta non abbia fatto una scelta privilegiando il sistema indiretto rispetto al diretto, è il fatto che nella stessa regione, in provincia di Trento c'è la possibilità di scelta fra il metodo diretto e indiretto. Evidentemente se fossimo stati contrari al metodo indiretto, avremmo stabilito nella legge, anche per la

provincia di Trento il sistema indiretto. L'abbiamo fatto viceversa diretto o indiretto, perchè questo è un principio della legge dello Stato, la legge 278. Ma questo principio deve essere pur coordinato con i principi dello Statuto; ecco che a questo punto vien fuori la gerarchia delle fonti legislative. C'è una legge dello Stato, la 278, che porta determinati principi; c'è una legge dello Stato, la legge costituzionale 1972, statuto della regione Trentino-Alto Adige, che porta determinati altri principi. E' chiaro che in questo confronto tra le fonti legislative la prevalenza deve andare alla legge costituzionale. Ma vediamo un po' cosa dice l'art. 30, quale è stato approvato dalla commissione; dice che i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio comunale, rispettando la proporzionale etnica esistente nel consiglio comunale. Secondo, dice che nell'ambito di ciascun gruppo si rispettano i rapporti di forze politiche esistenti in consiglio comunale. Quest'ultima è una precisazione che è venuta fuori nel corso della discussione in commissione, che è stata approvata e che contempera un po' la durezza della norma. Ma se si applica l'art. 61, se si vuol rispettare l'art. 61, occorre stabilire che ogni consiglio circoscrizionale, ogni organo ha lo stesso rapporto che esiste in consiglio comunale; allo stesso modo come se il consiglio comunale di Merano nomina una commissione consiliare, la deve nominare nel rispetto della proporzione che esiste nel consiglio comunale di Merano; se questa commissione poi riguardasse l'acquedotto della zona di Sinigo, che è abitata per il 90 per cento dal gruppo di lingua italiana, essa dovrebbe egualmente rispettare la composizione del consiglio comunale.

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, no, torniamo sempre all'argomento di prima. Se si tratta di organi devono essere trattati allo stesso modo come son trattati tutti gli organi, indipendentemente dal fatto che un determinato quartiere abbia una maggioranza di lingua italiana o una maggioranza di lingua tedesca. Nel corso della discussione, quando i colleghi delle altre parti politiche hanno chiesto di fare riferimento esclusivamente alla situazione politica della singola circoscrizione, pur accettando il principio del riferimento alla consistenza etnica del consiglio comunale, da parte nostra non ci sono state obiezioni, non c'è stato un "no" subito; dobbiamo riconoscere però che logica vuole che se noi consideriamo organi i consigli circoscrizionali ad essi attribuiamo lo stesso trattamento che viene attribuito, per quanto riguarda la proporzionale etnica, a tutti gli organi che vengono nominati dal consiglio comunale, e quindi la stessa ripartizione. Allora per rispettare l'art. 61 occorre garantire: 1) la stessa proporzionale etnica del consiglio comunale; 2) la stessa proporzionale etnica in ciascun quartiere; 3) nell'ambito di ciascun gruppo etnico lo stesso rapporto politico esistente nel quartiere. Ora, raggiungere questi tre obiettivi con elezioni dirette sembra veramente difficile allo stato degli atti e delle proposte; altre proposte non ci sono pervenute, se fossero pervenute noi le avremmo esaminate. A tutto questo si aggiunga anche la difficoltà che deriva dal fatto, scusate se ritorno su un argomento spesso volte contrastato e polemico, dal fatto che determinati partiti nazionali, partito comunista, partito socialista, presentano candidati di lingua tedesca che vengono eletti con voti prevalentemente italiani. Se la stessa cosa viene fatta nei consigli circoscrizionali, cosa vien fuori? E se

dall'esito delle elezioni circoscrizionali venisse un risultato diverso da quello delle elezioni comunali, che pure vengono tenute contemporaneamente, che cosa succederebbe? Non succederebbe niente se questa divaricazione riguardasse il peso di ciascun partito, cioè riguardasse l'aspetto politico. Ma se questa divaricazione, viceversa, riguardasse la consistenza etnica, ne verrebbe una serie di contestazioni con tutte le conseguenze di carattere politico. E questo può avvenire dal momento che c'è una certa prassi, da parte di alcuni partiti, di presentare candidati di lingua tedesca. Ecco perchè allo stato delle cose non c'è scelta e questa è una conclusione della quale dovrebbero farsi carico tutti i partiti che hanno approvato il pacchetto, cons. Virgili! Questa è una conclusione, cioè quella che non c'è scelta in materia, della quale dovrebbero farsi carico tutti i partiti che hanno approvato il pacchetto, nel loro senso di responsabilità e di logica conseguenza delle decisioni che hanno preso nel 1969 quando in questa sede, non in quest'aula, ma a Trento abbiamo approvato in tre giorni di dibattito il pacchetto, prima che fosse approvato in campo nazionale. E dovrebbero essere questi stessi partiti che fanno opera di convinzione nei confronti della pubblica opinione, che non si rende conto — ecco, questo è vero — non si rende conto perchè a Trento si voti con possibilità di scelta fra la diretta e la indiretta e in provincia di Bolzano no; e spiegare che Bolzano non è Trento, è un po' diverso, è un po' difficile. Abbiamo avuto diversi contratti con consigli di quartiere, quei consigli eletti informalmente, i quali si credono defraudati in un loro diritto. E' qui che si deve prendere atto che Bolzano non è uguale a Trento, che Bolzano non è uguale a Verona, perchè qui esistono tre gruppi linguistici e c'è una minoranza etnica, che magari

è maggioranza qui, ma c'è una minoranza etnica e le nostre leggi non possono ignorare tutto ciò. E così anche la legge dello Stato, nella nostra competenza concorrente, deve essere coordinata alle previsioni statutarie.

Il cons. Virgili ha detto a un certo punto che verrebbero esclusi dai comitati di quartieri gruppi politici, che pur, avendo una percentuale di voti, mi pare che faceva riferimento a 5-6 per cento di voti, non avevano ottenuto un seggio in consiglio comunale. Abbiamo constatato il caso opposto, cioè di una lista presente in consiglio comunale, che, applicando l'art. 30 nel sistema come è stato approvato, non ha i voti sufficienti in nessun consiglio di quartiere. Ciò significa che è possibile anche il contrario e che quindi va fatto il riferimento a quelli che sono i dati delle elezioni.

Dicevo prima che l'atteggiamento dei colleghi, in commissione, è stato più possibilista, più ragionevole, forse perchè eravamo in un ambiente molto più ristretto...

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... a parte il tempo, a parte il tempo, ho voluto vedere il verbale della seduta della commissione legislativa nella quale abbiamo approvato l'articolo, la penultima seduta, quella del 9 dicembre. Si dice questo all'art. 30: "Il cons. Ricci dichiara che, pur non rinunciando al principio, sostenuto dal P.S.I., dell'elezione diretta nei consigli circoscrizionali per tutti i comuni della Regione che intendono organizzare il decentramento, il P.S.I. è disponibile ad un tentativo di rendere accettabile il principio delle elezioni indirette in provincia di Bolzano. In una lettera inviata all'assessore Bertorelle in data 30 novembre

1977, il P.S.I. ha reso noto la sua volontà di mantenere la formulazione già proposta, aggiungendo però che il rapporto etnico, e anche quello politico, devono essere rispettati nell'ambito comunale. Pertanto la formulazione dell'art. 30, per il P.S.I., potrebbe avere la seguente dizione: "Nei comuni della provincia di Bolzano i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio comunale con le modalità fissate dal regolamento di cui all'art. 4 della presente legge, rispettando nell'ambito comunale la composizione etnica e il rapporto politico esistenti in consiglio comunale".

Il cons. Virgili ritiene che sia opportuno e necessario trovare una giusta soluzione di garanzia dei gruppi linguistici, ma anche una garanzia democratica per tutte le liste. Il P.C.I. è sempre contrario in linea di principio alla discordanza di principi e di norme fra comuni delle due Province. Pur senza molta convinzione, il P.C.I. è comunque disponibile all'introduzione di una diversa regola per i comuni della provincia di Bolzano, a condizione: 1) di concedere ai consigli circoscrizionali, da parte dei comuni, funzioni attive; 2) che il rispetto della composizione etnica avvenga nell'ambito territoriale della circoscrizione. A conclusione di questo, tenuto conto anche delle proposte già formulate in altra seduta, egli propone la seguente dizione dell'articolo 30: "Nei comuni della provincia di Bolzano i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio comunale. La composizione dei consigli circoscrizionali viene determinata secondo i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e in modo da rispettare complessivamente (o nell'insieme delle circoscrizioni del territorio comunale) la composizione etnica dello stesso consiglio comunale".

In alternativa, propone la seguente seconda formulazione: "Nei comuni della provincia di Bolzano i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio comunale che ne regola e disciplina la composizione, nel rispetto delle proprie componenti etniche e nella salvaguardia delle rappresentanze politiche territoriali, che durante le ultime elezioni comunali abbiano ottenuto i corrispondenti voti nelle singole circoscrizioni".

Penso che non sia svelare un segreto leggere in aula i verbali della commissione legislativa e qui ci sono gli emendamenti presentati dai cons. Ricci e dal cons. Virgili. Questo perchè lo dico? Appunto a confronto di quanto avevo detto prima, che sembrava una soluzione superabile questa delle relazioni indirette in provincia di Bolzano; che cioè, pur avendo la preferenza per la possibilità di scelta, come tutti abbiamo, anche noi abbiamo la preferenza per questa possibilità di scelta fra le indirette e le dirette, tuttavia si riteneva possibile anche che si facessero in provincia di Bolzano, solo le elezioni indirette con determinate garanzie, questo lo riconosco, per esempio che si riproducesse in ciascuna circoscrizione la situazione politica ed etnica esistente nella circoscrizione stessa, a differenza della tesi contenuta nell'art. 30 per cui si riproduce la situazione politica nella circoscrizione, nell'ambito però del rispetto della proporzionale di ciascun gruppo riferita al consiglio comunale. E se questa buona volontà era emersa in commissione, buona volontà che faceva sperare di evitare una polemica che poi è andata avanti nei consigli di quartiere, nelle riunioni, mi son trovato anch'io di fronte a delle assemblee molto agitate, con accuse, critiche ecc. ecc., se c'era questa speranza, questa speranza poteva anche essere realizzata, perchè

significava una forma di convivenza, non un attacco alla convivenza, caro collega Virgili, era un agevolare la convivenza, non fare un attacco alla convivenza. E le osservazioni finali che ha fatto lei di possibilità di azioni ecc. capisco, non sono minacce, sono dichiarazioni legittime in una democrazia e quindi posso pensare che si possa mobilitare il gruppo del suo partito nei confronti del Governo, nel momento in cui la legge venga presentata e il Governo debba dare il visto; oppure posso pensare che si possa anche cogliere l'occasione di un ricorso per portare di fronte alla Corte costituzionale....

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... ricorso alla Corte costituzionale. Comunque, se queste azioni vengono svolte, non ci turbano, perchè nella nostra buona volontà noi portiamo al Consiglio regionale quello che siamo capaci di portare. Se poi questo non va bene, se ci sono altre possibilità che nessuno mai ci ha detto, nonostante da un paio d'anni tiriamo avanti con questa legge, e ben vengano queste possibilità, tutte queste possibilità. Io mi sento cioè perfettamente democratico se in provincia di Bolzano, per garantire il rispetto dello statuto, accetto la soluzione delle elezioni indirette dei quartieri.

La elezione diretta, volevo aggiungere ancora, non è essenziale come si crede per il funzionamento e il conferimento di poteri nei consigli circoscrizionali, proprio perchè non si tratta di enti autonomi, ma di organi di un ente autonomo e con ciò non voglio fare l'apologia delle elezioni indirette, perchè la preferenza per la possibilità di scelta, che abbiamo anche noi, l'ho già espressa, ma voglio dire che non è che ci

sia una contraddizione tra funzionamento, poteri ed elezione diretta. Lo scopo è di investire i cittadini a livello di quartiere, dei problemi comunali. Questo scopo può essere raggiunto in diversi modi; i partiti possono impegnarsi di investire i loro iscritti e simpatizzanti alla ricerca degli uomini più adatti per entrare negli organi circoscrizionali. In altri comuni della provincia di Bolzano, non so se anche in provincia di Trento, prima delle elezioni, prima di presentare le liste per le elezioni comunali si fanno delle preelezioni, nelle quali ogni famiglia può esprimere chiaramente un elenco di persone che desidera avere in lista. Ecco un modo attraverso il quale i partiti, che sono presenti nei singoli quartieri, possono, non imporre dall'alto i nomi, ma possono sentire quella che è l'espressione democratica dei propri iscritti; l'impegno, per esempio, di allargare la scelta di queste persone anche a coloro che non sono iscritti al partito. Guardate però che l'esperienza, pur modesta, delle elezioni di queste 9 province, più di questi tre altri comuni, ha dimostrato che anche nelle elezioni dirette non si esce dalla logica dei partiti e dei 3 grandi schieramenti: sinistra, destra, centro. Non si esce! Io ho visto le liste presentate a Firenze, a Perugia ecc.: i partiti hanno sempre messo le mani fino in fondo. Pensare che nelle elezioni indirette ci sono, oltre i partiti, anche i gruppi spontanei, anche altre forze che non vogliono identificarsi nei partiti, che si fanno avanti, che possono eleggere i loro rappresentanti è pura utopia oggi; domani può darsi che sia diverso, ma oggi è pura utopia; i partiti controllano ancora l'apparato di tutte queste elezioni, anche di quelle circoscrizionali.

E vengo alla conclusione. C'è il problema sollevato all'art. 5, problema della competenza dei quartieri eletti col metodo indiretto. L'art.

5 prevede l'eccezione alla regola, anche i comuni che prevedono le elezioni indirette possono conferire i poteri di amministrazione attiva ai quartieri, purchè ci sia la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. L'intervento del cons. Dalsass ha portato delle osservazioni a questo riguardo, ritenendo che se le elezioni sono indirette devono aver soltanto dei compiti di carattere consultivo. Ora la norma che abbiamo messo noi nel secondo comma dell'articolo 5 può sembrare in contrasto con quanto contenuto nell' articolo 3 della legge 278, semprechè questo art. 3 della legge 278 venga considerato un principio della legge dello Stato. Però ho potuto vedere che proprio successivamente nell'art. 5 della legge 3 gennaio '73, quella che riguarda le norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, si dice: "il regolamento dell'art. 4 della predetta legge può prevedere che fino all'elezione diretta, le circoscrizioni istituite siano rette da un Presidente, da un consiglio circoscrizionale che sia nominato con le modalità di cui all'art. 4, punto 4) e abbia i poteri di cui all'art. 12 e 13" e quindi abbia i poteri anche di carattere delegato, anche i poteri di gestione delegata. Questo fa pensare che non è un principio della legge dello Stato, se già una legislazione successiva pone una deroga a questo principio. E' per questo che io penso di poter insistere nei confronti del Consiglio, eventualmente poi nei confronti del Governo, data la particolare situazione della provincia di Bolzano che richiede l'applicazione dell'art. 61 il quale art. 61 praticamente non consente la possibilità di scelta fra il sistema diretto ed indiretto. Dal punto di vista politico poi la prescrizione della maggioranza dei due terzi degli assegnati, quale condizione per poter attribuire poteri di amministrazione attiva, ha

come conseguenza che questi poteri potranno essere concessi dal consiglio comunale solo, praticamente, col consenso di tutti i consiglieri, quindi sarà allargata la sfera di decisione. D'altra parte l'attribuzione di compiti di amministrazione attiva è presa volta per volta e riguarda compiti assai modesti; si tratta di gestione di servizi che sono svolti per delega dal comune: art. 5 e 22 della nostra legge, art. 13 della legge 278. Noi diciamo che una elezione diretta è necessaria quando si tratta di un ente che svolge funzioni di governo o di amministrazione: Regione, Provincia, comune, comprensorio; ma la elezione diretta non è essenziale quando si tratta di organo di un ente che svolge funzioni delegate di gestione di servizi.

L'elezione diretta è necessaria quando si costituiscono, quando si nominano enti che svolgono funzioni di governo, che svolgono funzioni in proprio, non come in questo caso funzioni che vengono svolte per conto del comune attraverso questi organi. Su questi principi io penso che dovremmo concordare tutti e non è questo un ridimensionare il valore e la funzione dei consigli circoscrizionali, ma significa ragionare concretamente. Un paese che come il nostro ogni anno ha una consultazione democratica o elezione o referendum non può temere se i consigli circoscrizionali a Bolzano vengono eletti col metodo indiretto. La sentenza della Corte costituzionale 107 del '76 ha citato prima il cons. Benedikter, con la quale è stata cassata la legge regionale del '75 che istituiva i consigli di quartiere, ha dichiarato la legge costituzionalmente illegittima, perchè istituiva un ente autonomo fra regione e comune, cioè che, come dice la Corte costituzionale, esorbita dalle competenze della Regione siciliana, che pure sono di carattere primario. La prova,

secondo la Corte costituzionale, che viene costituito un ente autonomo, deriva dal fatto che esso viene eletto a suffragio universale con elezione diretta. Poi è uscita la legge 278 del '76 che ha portato una certa confusione, difficoltà e ha previsto la possibilità di elezioni dirette, pur delineando nei consigli di quartiere un organo del comune e non certo un ente autonomo. In questo senso io stesso sono convinto che la legge 278 ha portato una anomalia, rispetto ai principi del diritto pubblico, ma in ogni caso rappresenta sempre una eccezione al principio che rimane sempre valido, cioè che la elezione diretta è necessaria quando si tratta di un ente autonomo.

Io non avrei altro da dire nella replica, confidando di aver portato, per la discussione articolata, alcuni elementi di riflessione, che confido saranno presenti a colleghi, ai consiglieri e in particolare a coloro che hanno opposto contrarietà all'art. 30, considerate tutte queste ragioni che sono di carattere politico, ma anche di carattere giuridico.

PRESIDENTE: Cons. Sembenotti, lei, a rigore di regolamento, può parlare, però è prassi...

SEMBENOTTI: (P.P.T.T.): Sui lavori, Presidente.

PRESIDENTE: Sui lavori. Ha la parola il cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie. Solo sui lavori, perchè da parte del cons. Benedikter sono state portate qua delle osservazioni giuridiche molto interessanti a proposito di questo disegno di legge, ed è stata fatta anche una richiesta di sospendere i lavori o meglio di aspettare prima di passare alla discussione articolata e per fare avere

a tutti i consiglieri il disegno di legge che aveva citato prima, il disegno di legge nazionale. Ebbene, mi sembra che l'assessore Bertorelle, nella risposta, non ha detto se era favorevole o meno, se era d'accordo o meno ad accettare questa proposta. Vista l'ora tarda, sono le 17 e trenta, volevo chiedere al Presidente se intende aderire a questa richiesta avanzata dal cons. Benedikter, ossia soprassedere al passaggio della votazione articolata, tanto non si arriva a finire certamente la discussione articolata, e riprendere i lavori invece con la votazione del passaggio alla discussione articolata alla prossima seduta. Grazie.

PRESIDENTE: Siccome non c'era prima una richiesta formale da parte del cons. Benedikter, questa richiesta formale è arrivata adesso. Allora lei intende avanzare richiesta formale di soprassedere. C'è la richiesta formale adesso del cons. Sembenotti.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Scusate, io sono Presidente, cons. Virgili e non lei, scusi tanto. Io l'ho chiesto e lui ha detto che ha fatto richiesta formale. La Giunta praticamente ha aderito, però avrebbe comunque chiuso adesso i lavori. La Giunta è d'accordo di non continuare per poter rendere utile anche l'informazione per i signori consiglieri sui documenti annunciati, che la Giunta pare abbia anche possibilità di distribuire prossimamente.

La discussione generale è chiusa.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am 10. Mai zur üblichen Stunde zusammen. Ich ersuche die Herren Abge-

ordneten, am 10. Mai vollzählig da zu sein, da wir über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen.

La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale si riunirà il giorno 10 maggio alla solita ora. Prego i signori consiglieri di voler intervenire il 10 maggio al completo, poichè si dovrà votare il passaggio alla discussione articolata.

(Ore 17.45)

